SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

04A05828

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. **151.**

Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai succhi di frutta e prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana e definiti all'allegato I.

2. Ai prodotti definiti all'allegato III si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono.

3. Il presente decreto non si applica ai succhi e ai nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta.

Art. 2.

Aggiunte

1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti:

a) vitamine e sali minerali alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;

b) la polpa e le cellule come definiti all'allegato II;

c) sali di acido tartarico soltanto per i succhi di uva o mosto d'uva;

d) zuccheri, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4, diversi dai succhi di pera e di uva, per correggerne il gusto acido, in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 grammi per litro di succo, o per dolcificare il prodotto, in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 150 grammi per litro di succo;

e) nei prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di correggerne il gusto acido, succo di limone o succo concentrato di limone o entrambi in quantità non superiore a 3 grammi per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;

f) biossido di carbonio come ingrediente;

g) gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni.

2. È vietata l'aggiunta contestuale di zuccheri e di succo di limone, concentrato o non, o di sostanze acidificanti di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4.

Art. 3.

Trattamenti e sostanze in essi utilizzati

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti nei quali possono essere utilizzate le sostanze indicate:

a) processi meccanici di estrazione;

b) abituali processi fisici ed i processi di estrazione ad acqua (diffusione) della parte commestibile dei frutti, diversi dall'uva, destinati alla fabbricazione di succhi di frutta concentrati, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto all'allegato I, punti 1 e 2;

c) la desolfitazione tramite processi fisici, per i succhi di uva, qualora l'uva sia stata solfitata mediante biossido di zolfo, purché la quantità totale di anidride solforosa nel prodotto finito non sia superiore a 10 mg/litro;

d) enzimi pectolitici;

e) enzimi proteolitici;

f) enzimi amilolitici;

g) gelatina alimentare;

h) tannino;

i) bentonite;

l) gel di silice;

m) carboni;

n) coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti, cellulosa, perlite, diatomite lavata, poliamide insolubile, polistirene, polivinilpolipirolidone), conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni, relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;

o) coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni, relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido,di zuccheri, compresi gli oligosaccaridi, o di minerali.

Art. 4.

Denominazioni di vendita e altre indicazioni

1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) la denominazione di vendita dei succhi di frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, deve essere completata dalla dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri» seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi per litro;

b) la dicitura «a base di succo concentrato» o «a base di succhi concentrati» ovvero «parzialmente a base di succo concentrato» o «parzialmente a base di succhi concentrati» a seconda dei casi, deve figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;

c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta con la dicitura «frutta...% minimo», nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all'allegato I deve figurare nell'etichettatura.

4. I succhi di frutta di cui all'allegato I, punto 3, non destinati al consumatore, riportano una dicitura indicante la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti o di succo di limone o di sostanze acidificanti aggiunte ai sensi del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni; tale menzione è riportata sull'imballaggio oppure su un'etichetta appostavi oppure su un documento commerciale.

5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate.

6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto è fabbricato con una sola specie di frutto, l'indicazione della specie sostituisce il nome «frutta»; se il prodotto è fabbricato con due o più specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta» o «più frutti», da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.

Art. 5.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e successive modificazioni.

Art. 6.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato III per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, o chiunque viola l'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque sottopone prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, a trattamenti diversi o utilizza sostanze diverse da quelli con-

sentiti ai sensi dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila ad euro novemila.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro duemila ad euro seimila.

Art. 7.

Norme transitorie

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004.

2. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

DENOMINAZIONE DI VENDITA E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

1. Succo di frutta:

è il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta proviene dall'endocarpo. Tuttavia il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero, secondo le buone prassi di fabbricazione in modo da ridurre al massimo la presenza, nel succo, di costituenti delle parti esterne del frutto.

2. Succo di frutta da concentrato:

è il prodotto ottenuto, reinserendo nel succo di frutta concentrato l'acqua estratta dal succo al momento della concentrazione e ripristinando gli aromi e, se opportuno, la polpa e le cellule perduti dal succo e recuperati al momento del processo produttivo del succo di frutta o di succhi di frutta della stessa specie. L'acqua aggiunta deve presentare caratteristiche appropriate, in particolare dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico, in modo da garantire le qualità essenziali del succo.

Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche almeno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi del punto 1.

3. Succo di frutta concentrato:

è il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie, mediante eliminazione fisica di una determinata quantità d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, questa eliminazione deve essere almeno pari al 50 per cento.

4. Succo di frutta disidratato o in polvere:

è il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.

5. Nettare di frutta:

è il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto con l'aggiunta d'acqua e di zuccheri, di miele o di entrambi ai prodotti definiti ai punti 1, 2, 3 e 4, alla purea di frutta o ad una miscela di questi prodotti e che è conforme a quanto prescritto all'allegato IV.

L'aggiunta di zuccheri è consentita nel limite massimo del 20 per cento in peso rispetto al peso totale del prodotto finito.

Nella produzione dei nettari senza zuccheri aggiunti o con debole apporto energetico, gli zuccheri sono sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.

I frutti elencati nella seconda e terza parte dell'allegato IV, nonché le albicocche possono costituire, singolarmente o in miscela, la base per la produzione di nettari di frutta senza aggiunta di zuccheri, miele e/o edulcoranti.

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*)

DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME

Si intende per:

1. Frutto, tutte le specie di frutta. Il pomodoro non è considerato frutta.

2. Purea di frutta, il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante setacciatura della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo.

3. Purea concentrata di frutta, il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante eliminazione di una determinata quantità di acqua di costituzione.

4. Zuccheri:

a) per la produzione dei nettari: gli zuccheri definiti dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, lo sciroppo di fruttosio e gli zuccheri derivati dalla frutta;

b) per la produzione di succo di frutta concentrato: gli zuccheri destinati all'alimentazione umana definiti dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/111/CE e lo sciroppo di fruttosio;

c) per la produzione dei succhi di frutta: gli zuccheri di cui alla lettera *b)* con contenuto di acqua inferiore a 2 per cento;

d) ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero estratto dall'uva può essere designato «zucchero d'uva».

5. Miele, il prodotto definito dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001.

6. Polpa e cellule, i prodotti ottenuti dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Per gli agrumi, per polpa o cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.

ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

DENOMINAZIONI SPECIFICHE, ALTERNATIVE A QUELLE DI PRODOTTI DEFINITI ALL'ALLEGATO I, ALLE CONDIZIONI INDICATE

1. Vruchtendrank per i nettari di frutta.

2. Sussmost utilizzata in concomitanza con le denominazioni «Fruchtsaft» o «Fruchtnektar»:

a) per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscele di tali prodotti, non idonei al consumo tal quali per il loro elevato grado di acidità naturale;

b) per i succhi di frutta ottenuti da pere, con eventuale aggiunta di mele, ma senza aggiunta di zuccheri.

3. Succo e polpa o Sumo e polpa per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata.

4. Aeblemost, per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri.

5. Sur ... saft completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri ottenuti da ciliegie, da ribes bianchi, rossi e neri, da lamponi, da fragole o da bacche di sambuco.

6. Sod ... saft o Sodet ... saft completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, di cui al punto 5, addizionati con più di 200 grammi di zuccheri per litro.

7. Applemust, per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri.

8. Mosto sinonimo di succo di uva.

ALLEGATO IV
(previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*)

Disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta

Nettari di frutta	**Tenore minimo di succo e/o di purea, espresso in percentuale del volume del prodotto finito**
1. Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale	
Frutto di passiflora	**25**
Morelle di Quito	**25**
Ribes nero	**25**
Ribes bianco	**25**
Ribes rosso	**25**
Uva spina	**30**
Olivello spinoso	**25**
Prugnole	**30**
Prugne	**30**
Susine	**30**
Sorbe	**30**
Cinorrodi	**40**
Marasche	**35**
Altre ciliegie	**40**
Mirtilli	**40**
Bacche di sambuco	**50**
Lamponi	**40**
Albicocche	**40**
Fragole	**40**
More	**40**
Mirtilli rossi	**30**
Mele cotogne	**50**
Limoni e limette	**25**
Altra frutta appartenente a questa categoria	**25**
2. Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale	
	25
Manghi	**25**
Banane	**25**
Guaiave	**25**
Papaie	**25**
Litchi	**25**
Azzeruoli	**25**
Crossoli	**25**

Nettari di frutta	**Tenore minimo di succo e/o di purea, espresso in percentuale del volume del prodotto finito**
Cachirmani o cuori di bue	25
Cerimolie	25
Melograne	25
Anacardi o noci di acagiù	25
Frutti di caja	25
Frutti di imbu	25
Altra frutta appartenente a questa categoria	25
3. **Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale**	
Mele	50
Pere	50
Pesche	50
Agrumi, esclusi limoni e limette	50
Ananas	50
Altra frutta appartenente a questa categoria	50

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002». Gli articoli 1 e 2 e l'allegato B così recitano:

«Art. 1. *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103,291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialita lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili».

ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE dcl Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

— La direttiva 2001/112/CE è pubblicata in GUCE n. L. 010 del 2 gennaio 2002.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

— Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202. L'art. 2, comma 3 così recita:

«Art. 3. — La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi note alle premesse.

— Il decreto del Ministro della Sanità 27 febbraio 1996, n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».

Note all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, vedi note all'art. 2.

04G0181

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2004.

Istituzione in Missaglia di una sede distaccata dell'Ufficio del giudice di pace di Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente «Istituzione del giudice di pace»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, con il quale viene stabilito che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace del distretto di Corte di appello di Milano;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 237, recante «modifica alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco»;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000, ricognitivo dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari compresi nei distretti di Corte di appello di Brescia, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino;

Vista la nota dell'8 agosto 2001, con la quale il sindaco del comune di Missaglia, già sede distaccata di pretura mandamentale di Lecco, ha richiesto l'istituzione di una sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Lecco con sede nel medesimo comune;

Visto il parere positivo espresso dal Presidente del tribunale di Lecco, in data 22 novembre 2001, che ha riconosciuto come meritevoli di accoglimento le istanze della popolazione interessata tese ad un decentramento dell'ufficio del giudice di pace di Lecco;

Vista la nota del 26 febbraio 2002, con la quale il sindaco del comune di Casatenovo, ha rappresentato la necessità di un ulteriore presidio giudiziario nel territorio di competenza dell'ufficio del giudice di pace di Lecco, trasmettendo contestualmente l'adesione a tale richiesta dei comuni di Viganò, Casatenovo, Barzanò, Monticello Brianza, Cassago Brianza, Cremella;

Vista la nota del 9 aprile 2002, con la quale il comune di Missaglia ha precisato l'elenco dei ventisei comuni interessati a rientrare nella competenza territoriale della istituenda sede giudiziaria;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Milano nella seduta del 25 novembre 2002;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'ordine forense di Lecco nella seduta del 12 settembre 2003;

Considerato che la citata legge 18 agosto 2000, n. 237, come rilevato dal predetto decreto ministeriale 11 ottobre 2000, ha attribuito alla competenza dell'ufficio del giudice di pace di Lecco ulteriori 12 comuni, 6 di provenienza dal circondario di como e 6 da quello di Bergamo, determinando per tale ufficio un ampliamento del bacino di utenza di circa 42.000 abitanti;

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno procedere ad un riassetto organizzativo volto ad armonizzare gli effetti del precedente intervento del legislatore attraverso la realizzazione di una articolazione dell'ufficio del giudice di pace di Lecco che consenta di rispondere in maniera più adeguata alla domanda di giustizia determinata dalla nuova conformazione territoriale;

Considerato che l'assegnazione alla nuova sede giudiziaria distaccata della competenza su ventisei comuni, che assommano un bacino di utenza complessivo di circa 107.000 abitanti, realizza un rilevante intervento deflattivo per la sede centrale di Lecco che, allo stato, ha competenza su 70 comuni, con un bacino di utenza complessivo di circa 290.000 abitanti;

Valutato che, alla luce della relativa collocazione geografica all'interno del territorio complessivamente interessato, il comune di Missaglia si configura idoneo ad ospitare una sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Lecco;

Rilevato, inoltre, che il comune di Missaglia ha manifestato la piena disponibilità a fornire i locali destinati ad ospitare il nuovo presidio giudiziario;

Considerato, pertanto, che l'istituzione di una sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Lecco presso il comune di Missaglia consente migliori condizioni di accesso al servizio giudiziario per ventisei dei settanta comuni che attualmente rientrano nella competenza dell'ufficio del giudice di pace di Lecco, realizzando un sensibile miglioramento nella risposta alla domanda di giustizia in una zona caratterizzata da una sostanziale omogeneità socio-culturale ed allo stato priva, nel relativo ambito territoriale, di un presidio giudiziario;

Sentiti, ai sensi del citato art. 2, comma 2, della legge n. 374/1991, i pareri dei comuni interessati, tutti favorevoli all'istituzione di una sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Lecco;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'11 febbraio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Presso il comune di Missaglia è istituita una sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Lecco, con competenza sui comuni di seguito indicati:

Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, è stabilita la data di inizio del funzionamento della sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Lecco con sede in Missaglia.

Roma, addì 31 marzo 2004

CIAMPI

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004, Ministeri istituzionali, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 276

04A06191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 aprile 2004.

Norme per la profilassi dell'*Aethina tumida* e del *Tropilaelaps spp.*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32, e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la decisione 79/542/CEE, e successive modifiche, recante l'elenco di Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, in particolare al fine di includervi alcuni Stati in via di adesione;

Vista la decisione 82/894/CEE, e successive modifiche;

Vista la direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche;

Vista la decisione della Commissione dell'11 dicembre 2003, n. 2003/881/CE, relativa alle condizioni di polizia e certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus spp*) in provenienza da Paesi Terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE;

Considerato che le infestazioni parassitarie sostenute da *Aethina tumida* e *Tropilaelaps spp.* sono malattie esotiche già inserite nell'elenco delle malattie soggette a denuncia in ambito comunitario ai sensi della direttiva 92/65/CEE e successive modifiche;

Considerata la necessità e l'urgenza di individuare misure restrittive da applicare in caso di insorgenza di focolai sul territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

1. All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da *Aethina tumida* e *Tropilaelaps spp.*

Art. 2.

1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 300

04A06190

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 giugno 2004.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Libreria Internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi».

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 gennaio 1984 con il quale la S.p.a. Giulio Einaudi Editore è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Giuseppe Rossotto;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo S.r.l. Libreria Internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi» in data 23 luglio 1984, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 febbraio 1997 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato commissario, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Rossotto, il rag. Osvaldo Paglietti;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 30 luglio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del rendiconto della gestione e del bilancio finale di liquidazione relativi alla società S.r.l. Libreria Internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi» sopra citata;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata, è stato nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti;

Vista l'istanza in data 5 marzo 2004 e successiva integrazione in data 19 aprile 2004, con la quale il commissario, dando atto che è stato portato ad esecuzione il riparto finale e sono state depositate nelle forme di legge le somme destinate ai creditori irreperibili, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Libreria Internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi»;

Rilevato che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Libreria Internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Libreria Internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi», con sede in Torino, via Amerigo Vespucci, 43.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Libreria Internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi», nonché alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 3 giugno 2004

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

04A06177

DECRETO 14 giugno 2004.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto, per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Avellino, Latina, Lecco, Oristano, Salerno, Sassari e Treviso.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante al regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, dalle Camere di commercio di Avellino, Latina, Lecco, Oristano, Salerno, Sassari e Treviso, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi l'8 giugno 2004 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle Camere di commercio di Avellino, Latina, Lecco, Oristano, Salerno, Sassari e Treviso per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

Ministero delle attività produttive - Servizio centrale camera di commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Avellino

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	14.904	15,2	243.848,84
Artigianato	7.627	16,7	441.388,60
Industria	4.817	26,8	926.920,22
Commercio	11.325	15,5	366.431,56
Cooperative	604	1,7	72.194,25
Turismo	1.745	3,9	84.410,65
Trasporti e spedizioni	1.085	5,6	244.424,07
Credito	417	1,5	180.820,88
Assicurazioni	400	0,6	28.792,62
Servizi alle imprese	2.144	8,2	517.808,35
Altri settori	758	4,3	100.382,09
Totale	**45.826**	**100,0**	**3.207.422,13**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di commercio di Latina

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	13.108	14,6	505.958,37
Artigianato	8.823	12,0	422.282,98
Industria	5.836	26,0	1.604.414,78
Commercio	15.796	17,9	731.499,60
Cooperative	843	2,8	139.075,50
Turismo	3.498	4,9	185.954,98
Trasporti e spedizioni	2.211	6,0	489.548,70
Credito	702	1,8	310.004,31
Assicurazioni	694	0,7	57.329,08
Servizi alle imprese	4.278	8,5	812.085,78
Altri settori	1.689	4,8	149.356,11
Totale	**57.478**	**100,0**	**5.407.510,19**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di Commercio di Lecco

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	1.194	0,9	29.691,46
Artigianato	9.093	19,9	865.906,55
Industria	4.190	40,8	2.117.850,63
Commercio	7.016	13,5	633.901,45
Cooperative	270	1,4	70.783,39
Turismo	1.597	3,2	106.459,82
Trasporti e spedizioni	1.103	4,1	328.325,07
Credito	586	2,1	327.230,67
Assicurazioni	388	0,6	42.864,90
Servizi alle imprese	4.281	9,4	1.072.109,57
Altri settori	597	4,1	148.319,48
Totale	**30.315**	**100,0**	**5.743.442,99**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di Commercio di Oristano

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	6.128	22,2	193.944,85
Artigianato	3.359	18,6	201.495,16
Industria	666	6,5	105.560,98
Commercio	4.347	19,0	193.487,34
Cooperative	478	8,7	124.040,06
Turismo	909	5,2	56.435,04
Trasporti e spedizioni	559	5,9	112.271,56
Credito	156	1,7	69.980,20
Assicurazioni	110	0,6	9.927,62
Servizi alle imprese	769	6,2	146.905,56
Altri settori	312	5,4	32.934,40
Totale	**17.793**	**100,0**	**1.246.982,77**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31dicembre 2003

Camera di Commercio di Salerno

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	23.661	15,8	699.566,62
Artigianato	19.341	15,0	995.657,29
Industria	11.857	19,8	1.632.873,90
Commercio	36.053	19,1	1.404.136,98
Cooperative	3.320	2,5	229.419,18
Turismo	6.295	5,2	332.309,35
Trasporti e spedizioni	4.487	7,3	892.248,01
Credito	1.085	1,6	355.626,57
Assicurazioni	1.106	0,6	71.167,63
Servizi alle imprese	6.768	7,9	1.358.668,62
Altri settori	2.966	5,2	304.876,84
Totale	**116.939**	**100,0**	**8.276.550,99**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di Commercio di Sassari

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	10.244	11,7	227.177,36
Artigianato	12.666	18,8	569.935,17
Industria	4.723	14,1	639.134,22
Commercio	14.986	19,3	689.709,23
Cooperative	654	3,4	157.467,48
Turismo	4.647	7,8	289.161,39
Trasporti e spedizioni	2.337	8,6	579.676,77
Credito	420	2,1	154.171,23
Assicurazioni	412	0,6	16.310,47
Servizi alle imprese	4.324	9,1	637.977,72
Altri settori	1.374	4,5	109.778,25
Totale	**56.787**	**100,0**	**4.070.499,29**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di Commercio di Treviso

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	20.075	5,0	444.366,21
Artigianato	24.888	22,6	2.674.533,71
Industria	10.912	34,0	4.626.009,77
Commercio	21.695	13,2	1.722.531,60
Cooperative	695	1,8	250.795,25
Turismo	4.472	3,5	400.521,92
Trasporti e spedizioni	3.428	4,5	943.420,59
Credito	1.595	1,9	641.383,44
Assicurazioni	1.110	0,9	182.974,21
Servizi alle imprese	12.299	9,7	2.873.892,64
Altri settori	1.753	2,9	263.547,63
Totale	**102.922**	**100,0**	**15.023.976,97**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

04A06176

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2004.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000, con particolare riguardo al titolo II «Organizzazione dei produttori»;

Visto il regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione del 3 marzo del 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto delle prugne secche e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1573/99 della Commissione del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato dal reg. (CE) n. 444/2004;

Visti i regolamenti (CE) nn. 2319/89, 2320/89 e 1010/2001 della Commissione relativi ai requisiti minimi di qualità per le pere, le pesche ed i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione;

Visto il regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari, alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo»;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che l'applicazione del territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro 4 luglio 2002 concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli»;

Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni a seguito delle modifiche intervenute per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie, distinguendo i prodotti per i quali è previsto un riconoscimento delle imprese di trasformazione dai prodotti che non necessitano, ai fini della attuazione del regime di aiuti, di un analogo riconoscimento delle imprese di trasformazione;

Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sulla convenzione tra AGEA e regioni per l'attività di controllo, da affidare alle regioni quali enti delegati;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, il presente decreto individua procedure attuative del reg. (CE) n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli trasformati, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di ottenere i prodotti trasformati che figurano nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 medesimo;

b) regime di aiuto alla produzione a favore delle imprese di trasformazione di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo;

c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche e pere;

d) adempimenti delle parti contraenti;

e) sistema di controlli e relative risultanze.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;

b) «produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica, socio di un'organizzazione di produttori, che conferisce ad essa la propria produzione ai fini della sua commercializzazione alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96;

c) «singoli produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;

d) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96;

e) «trasformatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti, di cui all'art. 2, punti da 1 a 15 del regolamento, e riconosciuta, ove del caso, conformemente all'art. 5;

f) «quantità»: la quantità è espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;

g) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

h) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

i) «Organismo pagatore competente»: l'AGEA - Organismo pagatore - nonché gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali, quali autorità competenti all'attuazione del regolamento;

l) «Associazione di organizzazione di produttori»: le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Art. 3.

Campagne e periodi di consegna

1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna della materia prima sono definiti dall'art. 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento.

Art. 4.

Riconoscimento dei trasformatori e adempimenti delle OP

1. Al fine di dare attuazione all'art. 5 del regolamento, concernente il requisito del riconoscimento, i trasformatori di pomodori, pesche e pere che intendono partecipare al regime sono riconosciuti ed iscritti in un apposito elenco nazionale, pubblicato per ciascuna campagna.

2. I nuovi trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di riconoscimento all'Organismo pagatore competente, conformemente all'art. 5 del regolamento e sulla base delle modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente, entro il 15 settembre per il pomodoro e entro il 30 aprile per le pesche e le pere, antecedenti le campagne interessate.

3. Al fine di dare attuazione all'art. 14 del regolamento, concernente le comunicazioni relative alla partecipazione al regime di aiuto, i trasformatori di prugne secche e fichi secchi sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale dei trasformatori, previa valutazione da parte dell'Organismo pagatore competente.

4. L'Organismo pagatore competente assicura l'istruttoria della domanda di riconoscimento e, previa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni di ammissibilità, adotta un apposito provvedimento di riconoscimento per i trasformatori, di cui al comma 2, trasmettendone copia all'AGEA e al Ministero.

5. I trasformatori, di cui al comma 3, che intendono partecipare al regime di aiuto presentano, entro il 30 aprile, antecedentemente la campagna, apposita domanda all'Organismo pagatore competente, sulla base delle modalità stabilite dal medesimo Organismo ai fini dell'iscrizione nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione.

6. I trasformatori, ai fini dell'inclusione nell'elenco nazionale comunicano, all'Organismo pagatore competente rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, antecedenti ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento e successivo inserimento nell'elenco nazionale medesimo. In caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, il trasformatore viene escluso dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 14 del regolamento.

7. Ogni variazione concernente la denominazione dell'impresa di trasformazione o il numero degli stabilimenti è notificata, entro 15 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, corredata da relativa documentazione, sulla base delle modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente. Le medesime imprese di trasformazione comunicano, entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative superiori al 20% delle capacità lavorative.

8. Le OP, comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunicano all'Organismo pagatore competente, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto. In caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, l'OP viene esclusa dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 14 del regolamento.

9. L'Organismo pagatore competente comunica al Ministero, per il tramite dell'AGEA, entro i termini comunitari, anche avvalendosi di posta elettronica, l'elenco dei trasformatori riconosciuti nonché delle OP che intendono partecipare al regime.

10. Il Ministero ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento rende pubblico l'elenco di cui al comma 1, inserendolo nel proprio sito internet (www.politicheagricole.it).

Art. 5.

Contrattazione

1. I contratti e le clausole aggiuntive, conclusi secondo le modalità e i tempi previsti agli articoli 4, 6, 7, 9 e 10 del regolamento, e redatti su appositi modelli e secondo le modalità previste dall'Organismo pagatore competente, sono trasmessi a cura delle OP al medesimo organismo, conformemente all'art. 11 del citato regolamento.

2. L'organismo pagatore competente adotta, se del caso, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, disposizioni supplementari in merito ai contratti.

3. L'Organismo pagatore competente trasmette all'AGEA, entro quaranta giorni dalla data limite di stipula dei contratti e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento, i dati informatizzati delle superfici e dei quanti-

tativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto. L'AGEA provvede a comunicare al Ministero i suddetti dati.

4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 12, del regolamento, l'Organismo pagatore competente fissa la data e le modalità di trasmissione delle prescritte informazioni, compatibilmente con l'espletamento dei relativi controlli.

5. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 33-*bis* del regolamento, al trasferimento o alla risoluzione dei contratti, è concessa dall'Organismo pagatore competente sulla base delle modalità definite dal medesimo.

Art. 6.

Identificazione delle parcelle

1. L'Organismo pagatore competente utilizza ai fini del controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento.

Art. 7.

Consegna della materia prima e informazioni da comunicare all'autorità nazionale

1. L'OP e i trasformatori, per ogni campagna di trasformazione, comunicano all'Organismo pagatore competente, sulla base delle modalità definite dal medesimo, le informazioni previste all'art. 15, paragrafo 1 e all'art. 16 del regolamento; il medesimo Organismo pagatore competente può chiedere le informazioni complementari, ritenute necessarie per il controllo fisico delle consegne, nonché dispensare l'OP dall'obbligo di comunicazione per ogni consegna, in conformità con l'art. 21, paragrafo 2 del regolamento.

2. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione, per ciascuna partita, è compilato un certificato di consegna, redatto sul modello predisposto dall'Organismo pagatore competente, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, del regolamento.

3. Le OP comunicano all'Organismo pagatore competente, ai sensi dell'art. 21, i quantitativi consegnati alla trasformazione, al di fuori del territorio nazionale nonché le altre informazioni previste, secondo le modalità definite dal medesimo Organismo.

Art. 8.

Determinazione dello scarto e limiti di accettabilità di una partita

1. Ai fini della determinazione dell'accettabilità della partita di materia prima consegnata al trasformatore, si applicano le disposizioni di cui al reg. (CE) n. 217/2002; l'Organismo pagatore competente fissa le modalità di campionamento previste dall'art. 2, paragrafo 1, del predetto regolamento (CE) n. 217/2002 e definisce le eventuali controversie attraverso l'istituzione di una apposita commissione.

Art. 9.

Pagamento della materia prima

1. Le modalità e i termini di pagamento della materia prima, da parte del trasformatore all'OP, sono fissate all'art. 7, paragrafo i del regolamento.

2. Ai sensi degli articoli 8 e 28 del regolamento, al fine di assicurare il pagamento della materia prima ai soci delle OP nonché per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie e prevenire eventuali irregolarità, l'Organismo pagatore competente adotta le relative modalità, in applicazione dell'art. 22, paragrafo 2 del medesimo regolamento, definendo altresì un apposito sistema informatico, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento della materia prima, da parte del trasformatore all'OP e dell'OP, ovvero delle cooperative associate, ai propri soci.

3. Gli eventuali servizi resi da OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonché i contributi possono essere compensati nell'ambito dei versamenti degli importi dovuti per la cessione della materia prima; analoghe modalità contabili si applicano a cooperative nei confronti dei propri soci.

4. Nel caso di prugne secche e fichi secchi il pagamento da parte del trasformatore all'OP si riferisce integralmente al versamento del prezzo minimo.

Art. 10.

Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, recante le informazioni previste agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento, è presentata all'Organismo pagatore competente, secondo i termini previsti, e ferma restando la possibilità di accedere alla deroga temporale, ai sensi dell'art. 23 del regolamento stesso; il medesimo Organismo fissa le modalità di presentazione delle domande di aiuto.

Art. 11.

Versamento degli aiuti

1. Alla corresponsione degli aiuti, di cui all'art. 27 del regolamento, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, in conformità con le disposizioni del citato articolo e ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, l'Organismo pagatore competente, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.

2. L'OP, una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non soci, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 27, paragrafo 1 del regolamento; in caso di OP cui aderisce una cooperativa, quest'ultima versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci, fornendo all'OP medesima la prova documentale dell'avvenuto versamento sulla base dell'art. 9, commi 1 e 2.

3. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i versamenti degli importi e degli aiuti agli associati possono essere effettuati, oltre che con le modalità di cui al comma 2, attraverso accredito, previa certificazione dello stesso da parte di un revisore dei conti iscritto all'apposito albo.

4. Al fine di prevenire eventuali irregolarità e in adesione agli orientamenti dei competenti uffici della Commissione CE, gli eventuali servizi resi dall'OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonché i contributi associativi sono regolati da partite contabili appositamente dedicate; analoghe modalità contabili si applicano a cooperative nei confronti dei propri soci.

5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Organismo pagatore competente assicura gli adempimenti previsti dall'art. 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 27, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, l'Organismo pagatore competente versa l'aiuto ai trasformatori di prugne secche e fichi secchi, sulla base delle procedure dallo stesso definite.

Art. 12.

Registri di carico e scarico

1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento, contengono tutte le indicazioni riportate nei medesimi articoli, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente.

Art. 13.

Controlli

1. Allo scopo di consentire la puntuale attuazione del regime di aiuto e di uniformare l'attività di controllo sulla base, in particolare, delle disposizioni degli articoli 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-*bis*, 34, 37 e 38 del regolamento, nonché del reg. (CE) n. 217/2002 e delle disposizioni generali del reg. (CE) n. 1663/95, l'Organismo pagatore competente adotta e pubblica specifiche modalità operative. I successivi provvedimenti, per quanto di interesse, saranno concordati con le regioni.

2. L'Organismo pagatore competente verifica la rispondenza del prodotto finito ai requisiti minimi di qualità, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 2, lettera *a)*, e dell'art. 32, paragrafo 2 del regolamento, sulla base delle modalità previste nel manuale.

3. Ai sensi dell'art. 28, del regolamento, il Ministero e l'Organismo pagatore competente hanno facoltà di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.

Art. 14.

Risultanze dei controlli

1. Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento, e sulla base delle indicazioni recate nell'allegato A, in caso di constatazione di mancato rispetto delle norme comunitarie, l'Organismo pagatore competente determina le riduzioni dell'aiuto e le sanzioni, di cui agli articoli 33, 34, 35 e 37 del regolamento.

2. Nel caso in cui l'OP non si conformi alle disposizioni non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, è revocato il riconoscimento concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Per l'applicazione delle citate sanzioni e per misure sanzionatorie nazionali specifiche nell'ambito degli aiuti comunitari, si procede secondo le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.

Art. 15.

Comunicazioni

1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 39 del regolamento, l'Organismo pagatore competente effettua le comunicazioni previste al predetto articolo all'AGEA, in tempo utile per consentire al Ministero la regolare trasmissione alla Commissione CE; il medesimo organismo, sulla base delle disposizioni del paragrafo 5, del citato art. 39, del regolamento, adotta tutte le misure necessarie per garantire che i dati comunicati siano esatti, completi, definitivi e che siano stati verificati prima della trasmissione al Ministero e all'UE.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro 4 luglio 2002 è abrogato.

2. Tenuto conto dell'attività di collaborazione svolta dagli organismi nazionali di rappresentanza e dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, ai sensi dell'art. 15 del decreto di cui al comma 1, l'Organismo pagatore competente può avvalersi, in continuità con il pregresso sistema, del supporto dei predetti soggetti per l'espletamento delle specifiche attività di monitoraggio; i medesimi organismi nazionali e organizzazioni interprofessionali, garantiscono che i dati comunicati siano esatti, completi, definitivi e che siano stati verificati prima della loro trasmissione all'Organismo pagatore competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive
registro n. 4, foglio n. 34

ALLEGATO *A*

SANZIONI PREVISTE DAL REG. (CE) N. 1535/2003

OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA	INADEMPIENZE DEL TRASFORMATORE		INADEMPIENZE DELL'OP	
	TIPO DI SANZIONE E INDICE DI GRAVITA' "G"	N. CAMP.	TIPO DI SANZIONE E INDICE DI GRAVITA' "G"	N. CAMP.
1) Indennità per inadempienze contrattuali (art. 7, par. 1 lettere f) e g)	Esclusione dal regime di aiuto in caso di ripetitiva "G"	fino 1	Esclusione dal regime di aiuto in caso di ripetitiva "G"	fino 1
2) Trasmissione dei contratti entro i termini (art. 11)	Esclusione dal diritto all' aiuto(prugne e fichi)"G"		Esclusione dal diritto all'aiuto"G"	
3) Trasmissione dati per prodotto (art. 12)			Esclusione dal diritto all'aiuto"G"	
4) Comunicazione partecipazione al regime (art. 14)	Esclusione dall'elenco nazionale"G"	fino 1	Esclusione dall'elenco nazionale"G"	fino 1
5) Comunicazione inizio trasformazione e inizio consegne (art. 15)	Esclusione dall'aiuto per le quantità non comunicate. Revoca riconoscimento"G"	fino 1	Esclusione dall'aiuto per le quantità non comunicate"G"	
6) Comunicazione relative ai miscugli di frutta e alle salse preparate (art. 16)	Revoca del riconoscimento"G"	fino 1	Esclusione dall'aiuto per le quantità non comunicate"G"	
7) Comunicazioni delle trasformazioni di pomodori, pesche, pere, prugne secche e fichi secchi (art.li 17 e 18)	Revoca del riconoscimento"G"	fino 1		
8) Comunicazioni certificati di consegna (artt. 20 e 21)			Esclusione dall'aiuto per le quantità non comunicate"G"	
9) Pagamento della materia prima e dell'aiuto ai soci delle OP (artt. 22 e 27) mediante bonifico bancario			Revoca del riconoscimento per l'OP. Esclusione della cooperativa dalla compagine sociale dell'OP e dal regime di aiuto."G"	fino 1
10) Regolare tenuta dei registri delle OP e dei trasformatori (art.li 29 e 30)	Revoca del riconoscimento"G"	fino 1	Revoca del riconoscimento"G"	fino 1
11) Discordanze in domanda oltre i limiti del 30% (art. 33)	Esclusione dal diritto all'aiuto (prugne e fichi) e dal regime di aiuto."GGG"	fino 3	Esclusione dal diritto all'aiuto e dal regime di aiuto."GGG"	fino 3
12) Discordanze oltre i limiti fra quantitativi ammessi ed effettivamente trasformati (art. 35, par. 1)	Esclusione dal diritto all'aiuto(prugne e fichi). Revoca del riconoscimento"GG"	fino a 2		
13) Modulazione delle sanzioni in funzione della ripetitività (*) e gravità dell'inadempienza (artt. 34 par 3, 35 par.2 e 37)	Esclusione dal regime di aiuto e revoca del riconoscimento per un n. di campagne pari al n. di "G"	fino a 5	Esclusione dal regime di aiuto e revoca del riconoscimento per un n. di campagne pari al n. di "G"	fino a 5
14) Comunicazioni non esatte, non complete, non definitive, dei dati di cui ai punti 3), 6) e 7)	Revoca del riconoscimento in caso di ripetitiva "G"	fino a 1	Revoca del riconoscimento in caso di ripetitiva "G"	fino a 1

*)RIPETITIVITA' : numero di inadempienze rilevate a carico del trasformatore, per ciascun mese di consegna nel caso di mancato pagamento del prezzo integrale o di mancato rispetto dei termini di pagamento, o a carico dell'OP, oltre un minimo di due. Coloro ai quali sia stato revocato il relativo riconoscimento, trascorso il periodo della revoca , possono operare a condizione ,comunque , che abbiano adempiuto agli obblighi per i quali erano stati sanzionati.

C:\Documents and Settings\StaraceG\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLKA\DM trasformazione ortofrutticoli 0517.doc

04A06173

DECRETO 25 maggio 2004.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, che reca modalità di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione del 1° dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari, alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo»;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza»;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2002 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi e del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione che reca modalità di attuazione;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sulla convenzione tra AGEA e regioni per l'attività di controllo, da affidare alle regioni quali enti delegati;

Considerata la necessità di conformare le disposizioni attuative nazionali alle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria, relativa all'erogazione degli aiuti ai produttori che consegnano agrumi alla trasformazione, anche ai fini dei prescritti controlli;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e satsuma di origine comunitaria, al fine di ottenere succhi o segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96;

b) procedura di riconoscimento dei trasformatori;

c) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 i trasformatori riconosciuti;

d) adempimenti delle parti contraenti;

e) sistema di controlli e relative risultanze.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori riconosciute, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento;

b) «associazione di organizzazione di produttori»: le associazioni riconosciute di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

c) «produttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad un'organizzazione di produttori che

consegna la propria produzione a tale organizzazione perché sia commercializzata secondo le modalità stabilite nel regolamento (CE) n. 2200/96;

d) «singolo produttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96, che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;

e) «trasformatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 e, se del caso, che sia riconosciuta in conformità dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 2111/2003;

f) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96;

g) «contratti»: i contratti di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96;

h) «quantità»: la quantità di materia prima espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;

i) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

l) «Organismo pagatore competente»: l'AGEA - Organismo pagatore - nonché gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali, quali autorità competenti all'attuazione del regolamento;

m) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio.

Art. 3.
Campagne e periodi di consegna

1. Le campagne di commercializzazione, nonché i periodi di consegna e i periodi equivalenti per arance, mandarini, clementine, satsuma, pompelmi, pomeli e limoni sono definiti dall'art. 2, del regolamento.

Art. 4.
Riconoscimento dei trasformatori e adempimenti delle OP

1. Al fine di dare attuazione all'art. 5 del regolamento, concernente il nuovo requisito del riconoscimento, i trasformatori che intendono partecipare al regime sono riconosciuti ed iscritti in un apposito elenco nazionale, pubblicato per ciascuna campagna.

2. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di riconoscimento all'Organismo pagatore competente, conformemente all'art. 5 del regolamento e sulla base delle modalità stabilite dal medesimo Organismo, entro il 15 luglio antecedente la campagna interessata. Per i trasformatori iscritti nell'elenco 2003/04, che abbiano operato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l'Organismo pagatore competente può prevedere una procedura di riconoscimento semplificata.

3. L'Organismo pagatore competente assicura l'istruttoria della domanda di riconoscimento e, previa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni di ammissibilità, anche sulla base delle risultanze dei controlli della campagna 2003/04, adotta un apposito provvedimento di riconoscimento per i trasformatori che presentano i necessari requisiti, trasmettendone copia all'AGEA e al Ministero.

4. Ogni variazione concernente la denominazione dell'impresa di trasformazione o il numero degli stabilimenti è notificata, entro 15 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, corredata da relativa documentazione, sulla base delle modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente. Le medesime imprese di trasformazione comunicano, entro 15 giorni lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative superiori al 20% delle capacità lavorative.

5. I trasformatori, ai fini dell'inclusione nell'elenco nazionale, di cui al comma 1, comunicano all'Organismo pagatore competente, antecedentemente ciascuna campagna, entro il 15 luglio per le arance, i limoni, le clementine, i mandarini, i pompelmi, i pomeli e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento e successivo inserimento nell'elenco nazionale medesimo; in caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, il trasformatore viene escluso dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento.

6. Le OP, comprese quelle che sono in attesa di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del reg. (CE) n. 2200/96, comunicano all'Organismo pagatore competente antecedentemente ciascuna campagna, ai sensi dell'art. 13 del regolamento, entro il 15 luglio per le arance, i limoni, le clementine, i mandarini, i pompelmi e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto; in caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, l'OP viene esclusa dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento.

7. L'Organismo pagatore competente comunica al Ministero, per il tramite dell'AGEA, entro i termini comunitari, anche avvalendosi di posta elettronica, l'elenco dei trasformatori riconosciuti nonché delle OP che intendono partecipare al regime.

8. Il Ministero ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento rende pubblico l'elenco di cui al comma 1, inserendolo nel proprio sito internet (www.politicheagricole.it).

Art. 5.
Contrattazione

1. I contratti e le clausole aggiuntive, conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11 del regolamento, redatti su appositi modelli e secondo le modalità previste dall'Organismo pagatore competente, sono trasmessi al medesimo Organismo, a cura delle OP, conformemente all'art. 12 del regolamento medesimo.

2. L'Organismo pagatore competente adotta, se del caso, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, disposizioni aggiuntive in merito ai contratti.

3. L'Organismo pagatore competente trasmette all'AGEA, che provvede a comunicare al Ministero, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 39, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento, i dati informatizzati dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto e per tipologia di contratto.

4. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 32 del regolamento, al trasferimento o alla risoluzione dei contratti, è concessa dall'Organismo pagatore competente sulla base delle modalità stabilite dal medesimo Organismo.

5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 15, del regolamento, l'Organismo pagatore competente fissa la data e le modalità di trasmissione delle prescritte informazioni, compatibilmente con l'espletamento dei relativi controlli.

Art. 6.
Identificazione delle parcelle

1. L'Organismo pagatore competente utilizza ai fini del controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3, del regolamento.

Art. 7.
Informazioni da comunicare all'autorità nazionale

1. Le OP e i trasformatori, per ogni campagna di trasformazione, comunicano all'Organismo pagatore competente, sulla base delle modalità definite dal medesimo, le informazioni concernenti la partecipazione al regime di aiuto, di cui all'art. 13 del regolamento; analoga comunicazione è effettuata ai fini della trasmissione delle informazioni concernenti l'inizio delle consegne o della trasformazione, di cui all'art. 14 del regolamento.

2. Le OP firmatarie dei contratti comunicano le informazioni di cui all'art. 15 del regolamento all'Organismo pagatore competente secondo le modalità definite dal medesimo.

Art. 8.
Comunicazioni consegna della materia prima

1. L'OP, antecedentemente alla consegna della materia prima ad una impresa di trasformazione, comunica all'Organismo pagatore competente sulla base delle modalità definite dal medesimo, le informazioni previste all'art. 17, paragrafo 1 del regolamento; il medesimo Organismo pagatore competente può chiedere le informazioni supplementari, ritenute necessarie per il controllo fisico delle consegne, nonché dispensare l'OP dall'obbligo di comunicazione di ogni consegna, in conformità con il citato art. 17, paragrafo 1, del regolamento.

2. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione, per ciascuna partita, è compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto dall'Organismo pagatore competente, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2 del regolamento.

3. Sulla base delle modalità e dei tempi di cui all'art. 17, paragrafi 4 e 5, del regolamento l'Organismo pagatore competente, indica le modalità di identificazione dei mezzi di trasporto, in caso di trasformazione del prodotto in altri Stati membri, adottando regole comuni, con i corrispondenti organismi di controllo, ivi comprese misure relative alla attuazione della cooperazione amministrativa, di cui all'art. 38 del regolamento medesimo.

4. Le OP comunicano all'Organismo pagatore competente, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento i quantitativi consegnati alla trasformazione secondo le modalità definite dal medesimo.

Art. 9.
Pagamento e versamento della materia prima

1. Le modalità e i termini di pagamento della materia prima, da parte del trasformatore all'OP, sono fissate all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento.

2. Ai sensi degli articoli 8 e 24 del regolamento, al fine di assicurare il pagamento della materia prima ai soci delle OP nonché per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie e prevenire eventuali irregolarità, l'Organismo pagatore competente adotta le relative modalità, definendo altresì un apposito sistema informatico, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento della materia prima, da parte dell'OP ovvero delle cooperative associate, ai propri soci.

3. Gli eventuali servizi resi da OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonché i contributi possono essere compensati nell'ambito dei versamenti degli importi dovuti per la cessione della materia prima; analoghe modalità contabili si applicano a cooperative nei confronti dei propri soci.

Art. 10.
Obblighi dei trasformatori

1. Allo scopo di assicurare l'efficace svolgimento dei previsti controlli, di cui all'art. 27, paragrafo 1, lettera *a)*, punto *ii)* del regolamento, l'Organismo pagatore competente fissa un orario di consegna della materia prima al trasformatore.

Art. 11.
Comunicazioni del trasformatore

1. Il trasformatore comunica, sulla base delle modalità definite dall'Organismo pagatore competente, le informazioni riportate all'art. 18, del regolamento.

2. Al fine di consentire una adeguata verifica della destinazione dei succhi e di prevenire eventuali irregolarità, l'Organismo pagatore competente stabilisce le modalità di comunicazione delle spedizioni.

Art. 12.
Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, recante le informazioni previste all'art. 20 del regolamento, è presentata all'Organismo pagatore competente, secondo i termini previsti, e ferma restando la possibilità di accedere alla deroga temporale, ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; il medesimo Organismo fissa le modalità di presentazione delle domande di aiuto.

Art. 13.
Versamento degli aiuti

1. Alla corresponsione degli aiuti, di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, in conformità con le disposizioni dei citati articoli e ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, l'Organismo pagatore competente, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.

2. L'OP, una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non soci, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 23 del regolamento; in caso di OP cui aderisce una cooperativa, quest'ultima versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro 15 giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci, fornendo all'OP medesima la prova documentale dell'avvenuto versamento sulla base dell'art. 9, commi 2 e 3.

3. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i versamenti degli importi e degli aiuti agli associati possono essere effettuati, oltre che con le modalità di cui al comma 2, attraverso accredito, previa certificazione dello stesso da parte di un revisore dei conti iscritto all'apposito albo.

4. Al fine di prevenire eventuali irregolarità e in adesione agli orientamenti dei competenti uffici della Commissione CE, gli eventuali servizi resi dall'OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonché i contributi associativi sono regolati da partite contabili appositamente dedicate; analoghe modalità contabili si applicano alle cooperative nei confronti dei propri soci.

5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Organismo pagatore competente assicura gli adempimenti previsti dall'art. 21 del regolamento.

Art. 14.
Registri di carico e scarico

1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento, contengono le indicazioni riportate nei medesimi articoli, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente.

Art. 15.
Controlli

1. Allo scopo di consentire la puntuale attuazione del regolamento e di uniformare l'attività di controllo sulla base, in particolare, delle disposizioni degli articoli 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34 e 38 del regolamento e delle disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Organismo pagatore competente adotta e pubblica specifiche modalità operative.

I successivi provvedimenti, per quanto di interesse, saranno concordati con le regioni.

2. Ai sensi dell'art. 24, del regolamento, il Ministero e l'Organismo pagatore competente hanno facoltà di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.

Art. 16.
Risultanze dei controlli

1. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento e sulla base delle indicazioni recate nell'allegato *A)*, in caso di constatazione del mancato rispetto delle norme comunitarie, l'Organismo pagatore competente applica le riduzioni dell'aiuto e le sanzioni, di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33 e 35 del regolamento.

2. Nel caso in cui l'OP non si conformi alle disposizioni o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, è revocato il relativo riconoscimento concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Per l'applicazione delle citate sanzioni e per misure sanzionatorie nazionali specifiche nell'ambito degli aiuti comunitari, si procede secondo le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.

Art. 17.
Comunicazioni

1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 39 del regolamento, l'Organismo pagatore competente effettua le comunicazioni previste dal predetto articolo all'AGEA, in tempo utile per consentire al Ministero la regolare trasmissione alla Commissione CE; il medesimo Organismo, sulla base delle disposizioni del paragrafo 4, del citato art. 39, adotta tutte le misure necessarie per garantire che i dati comunicati siano esatti, completi, definitivi e che siano stati verificati prima della trasmissione al Ministero e alla UE.

Art. 18.
Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro 5 luglio 2002 è abrogato.

2. Tenuto conto dell'attività di collaborazione svolta dagli organismi nazionali di rappresentanza e dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, ai sensi dell'art. 16 del decreto di cui al comma 1, l'Organismo pagatore competente può avvalersi, in continuità con il pregresso sistema, del supporto dei predetti soggetti per l'espletamento delle specifiche attività di monitoraggio; i medesimi organismi nazionali e organizzazioni interprofessionali, garantiscono che i dati comunicati siano esatti, completi, definitivi e che siano stati verificati prima della loro trasmissione all'Organismo pagatore competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 4, foglio n. 35

ALLEGATO *A)*

SANZIONI PREVISTE DAL REG. (CE) N. 2111/2003

OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA	INADEMPIENZE DEL TRASFORMATORE		INADEMPIENZE DELL'OP	
	TIPO DI SANZIONE E INDICE DI GRAVITA' "G"	N. CAMP.	TIPO DI SANZIONE E INDICE DI GRAVITA' "G"	N. CAMP.
1) Indennità per inadempienze contrattuali (art. 7, par. 1 lettera g))	Esclusione dal regime di aiuto in caso di ripetitiva "G"	Fino a 1	Esclusione dal regime di aiuto in caso di ripetitiva "G"	Fino a 1
2) Trasmissione dei contratti entro i termini (art. 12)			Esclusione dal diritto all'aiuto"G"	
3) Trasmissione dati per prodotto (art. 15)			Esclusione dal diritto all'aiuto"G"	
4) Comunicazione partecipazione al regime (art. 13)	Esclusione dall'elenco nazionale "G"	Fino a 1	Esclusione dall'elenco nazionale"G"	Fino a 1
5) Comunicazione inizio trasformazione e inizio consegne (art. 14)		Fino a 1	Esclusione dall'aiuto per le quantità non comunicate"G"	
6) Comunicazioni relative alle consegne (art. 17, par. 1, 2, 4 e 5)			Esclusione dall'aiuto per le quantità non comunicate"G"	
7) Comunicazioni dei dati relativi alla trasformazione da parte dei trasformatori (art. 18)	Revoca del riconoscimento "G"	Fino a 1		
8) Pagamento della materia prima e dell'aiuto ai soci delle OP (artt. 22 e 23)			Revoca del riconoscimento per l'OP Esclusione della cooperativa dalla compagine sociale e dal regime di aiuto "G"	Fino a 1
9) Regolare tenuta dei registri delle OP e dei trasformatori (art.li 25 e 26)		Fino a 1	Revoca del riconoscimento	Fino a 1
10) Discordanze in domanda oltre i limiti (art. 28)			Esclusione dal diritto all'aiuto e dal regime di aiuto "GGG"	Fino a 3
11) Discordanze oltre i limiti fra quantitativi ammessi ed effettivamente trasformati (art. 35, par. 1)	Revoca del riconoscimento"G G"	Fino a 2		
12) Modulazione delle sanzioni in funzione della ripetitività (*) e gravità dell'inadempienza (artt. 34, 35 par.2)	Esclusione dal regime di aiuto e revoca del riconoscimento per un n. di campagne pari al n. "G"	Fino a 5	Esclusione dal regime di aiuto e revoca del riconoscimento per un n. di campagne pari al n. "G".	fino a 5
13) Comunicazioni non esatte, non complete, non definitive, dei dati di cui ai punti 3) e 7)	Revoca del riconoscimento in caso di ripetitiva "G"	Fino a 1	Revoca del riconoscimento in caso di ripetitiva "G"	fino a 1

(*)RIPETITIVITA' : numero di inadempienze rilevate a carico del trasformatore, per ciascun mese di consegna nel caso di mancato pagamento del prezzo integrale o di mancato rispetto dei termini di pagamento, o a carico dell'OP, oltre un minimo di due. Coloro ai quali sia stato revocato il relativo riconoscimento, trascorso il periodo della revoca, possono operare a condizione, comunque, che abbiano adempiuto agli obblighi per i quali erano stati sanzionati.

04A06174

DECRETO 25 maggio 2004.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, che istituisce una organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, che reca modalità di applicazione, in particolare, del regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario delle organizzazioni dei produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari, alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999 che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di stabilire disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria, allo scopo di assicurare le operazioni di intervento da parte delle organizzazioni dei produttori e di coordinare le operazioni di controllo;

Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sulla convenzione tra AGEA e regioni per l'attività di controllo, da affidare alle regioni quali enti delegati;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua le procedure attuate dall'Organismo pagatore competente sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli.

Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2, del regolamento (CE) n. 103/2004, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) «Organismo pagatore competente»: l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - nonché gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali;

d) «OP»: le organizzazioni di produttori, di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;

e) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio.

Art. 3.

Procedure di ritiro dal mercato

1. L'Organismo pagatore competente, allo scopo di dare attuazione e disciplinare l'attività di controllo prevista dalle disposizioni di cui al regolamento, adotta e pubblica specifiche modalità con le quali sono individuate le modalità a cui le OP si attengono ai fini dell'espletamento delle operazioni di intervento e di ritiro

dei prodotti ortofrutticoli. I successivi provvedimenti, per quanto di interesse, saranno concordati con le regioni.

2. In particolare, le procedure di competenza dell'Organismo pagatore competente, di cui al comma 1, concernono:

a) sulla base delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le modalità e la relativa modulistica per la notifica da parte delle OP;

b) la definizione,ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento, della scelta opzionale dell'attività di controllo, prevista dall'art. 23 del medesimo regolamento;

c) sulla base delle disposizioni dell'art. 7, paragrafo 2, del regolamento, i periodi minimi al quale si riferiscono i fascicoli delle domande di pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro (CR) per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96, con le modalità di presentazione delle domande, da parte delle OP, la relativa modulistica e i documenti giustificativi di cui all'art. 7, paragrafo 3, del regolamento, nonché la verifica dei limiti previsti all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento;

d) allo scopo di consentire la trasmissione mensile dei dati dei prodotti oggetto di ritiro ai servizi della Commissione CE, di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento, l'inoltro al Ministero, per via elettronica ed in tempo utile per consentire una trasmissione entro i termini previsti al predetto paragrafo 1, di una stima dei quantitativi dei prodotti che non sono stati messi in vendita nel mese precedente.

3. L'Organismo-pagatore competente, al fine di permettere l'accesso alle operazioni di ritiro dal mercato anche ai produttori non aderenti alle OP, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, in accordo con le organizzazioni di rappresentanza, individua eventuali misure idonee a consentire l'effettiva possibilità, a detti produttori, di poter beneficiare del regime di intervento previsto all'art. 24 del regolamento (CE) n. 2200/96.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, l'Organismo pagatore competente fissa, sulla base delle disposizioni dell'art. 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento, un importo massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro i cui importi sono indicati nell'allegato II del regolamento; per l'erogazione di tali integrazioni si applicano le disposizioni dell'art. 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento nonché quelle riportate nel regolamento (CE) n. 1433/2003.

5. Al termine di ogni campagna di commercializzazione l'Organismo pagatore competente, per il tramite dell'AGEA, ai fini della corretta applicazione dell'art. 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento, effettua le prescritte comunicazioni al Ministero, in tempo utile per consentire la regolare trasmissione alla Commissione CE delle informazioni riportate nell'allegato III del regolamento medesimo, adottando le misure necessarie per garantire che i dati comunicati siano esatti, completi e definitivi, nonché verificati antecedentemente la loro trasmissione.

Art. 4.

Distribuzione gratuita dei prodotti ritirati

1. In applicazione dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento, l'Organismo pagatore competente definisce apposite modalità per il riconoscimento delle organizzazioni di beneficenza che operano sul territorio nazionale e predispone il relativo elenco, effettuando la prescritta comunicazione ed il successivo aggiornamento triennale alla Commissione CE, sulla base delle disposizioni riportate all'art. 10, paragrafo 2 del regolamento medesimo; lo stesso Organismo prevede le misure necessarie per facilitare i contatti e le operazioni tra le OP e le organizzazioni di beneficenza, ai sensi del citato art. 10, paragrafo 3 del regolamento.

2. Ai fini della distribuzione gratuita dei prodotti ritirati ad enti ed istituti, l'Organismo pagatore competente applica le disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento.

3. L'Organismo pagatore competente, in caso si verifichi una situazione di emergenza in un Paese terzo, di cui all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento, presenta, se del caso, alla Commissione CE una domanda giustificativa di operazioni di distribuzione gratuita, al di fuori della Comunità, di prodotti ritirati dal mercato.

4. Nel caso in cui venga effettuata l'azione prevista al comma 2, l'Organismo pagatore competente trasmette, alla Commissione CE, per ogni operazione, copia della notifica al comitato per la collocazione delle eccedenze della FAO, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 6, del regolamento, nonché al termine di ogni operazione stessa, sulla base delle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 7, del regolamento, le informazioni indicate all'allegato IV del regolamento.

5. Ai fini della trasformazione dei prodotti a spese dell'organizzazione di beneficenza, di cui all'art. 13, del regolamento, l'Organismo pagatore competente definisce apposite modalità di attuazione.

6. L'Organismo pagatore competente, prima dell'inizio delle campagne di commercializzazione dei prodotti che presentano maggiore rischio di sensibilità e che possono essere oggetto di adeguata trasformazione, ai fini di distribuzione gratuita, in funzione del fabbisogno comunicato dalle organizzazioni di cui al comma 1, secondo le procedure e le condizioni previste dall'art. 14, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento, predispone una o più procedure di gara permanente, di asta pubblica o di altra procedura che garantisca le condizioni di parità di partecipazione degli operatori interessati, pubblicizzandole adeguatamente in conformità con il medesimo art. 14, paragrafo 3.

7. Successivamente all'istituzione della procedura di gara, di cui al comma 4, l'Organismo pagatore competente predispone un progetto di attribuzione dei pro-

dotti ad un trasformatore, di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento, curandone la trasmissione alla Commissione CE e, per conoscenza, al Ministero, sulla base delle disposizioni del medesimo art. 15, paragrafo 2; lo stesso Organismo fornisce al trasformatore le informazioni previste ai sensi del citato art. 15, paragrafo 3 e fissa una cauzione di fornitura sulla base dell'art. 15, paragrafo 6, punto *b)* del regolamento.

Art. 5

Spese di trasporto, di cernita e di imballaggio

1. L'Organismo pagatore competente stabilisce le modalità di erogazione delle spese di trasporto, di cernita e di imballaggio, sulla base delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento.

Art. 6.

Distillazione, utilizzazione non alimentare e alimentazione animale dei prodotti ritirati dal mercato

1. Sulla base delle disposizioni degli articoli 18 e 19, del regolamento, l'Organismo pagatore competente predispone una procedura di gara permanente, di asta pubblica o di altra procedura che garantisca le condizieni di parità di partecipazione degli operatori interessati, pubblicizzandola adeguatamente, allo scopo di assegnare alle industrie interessate il prodotto ritirato dal mercato, ai fini della loro trasformazione o in alcol, superiore ad 80% volume, o in mangimi per l'alimentazione animale o per altra utilizzazione non alimentare.

2. L'Organismo pagatore competente definisce le modalità per il riconoscimento degli allevatori e delle aziende assimilate, secondo le disposizioni dell'art. 20, del regolamento e predispone un apposito elenco.

3. L'Organismo pagatore competente definisce le modalità alle quali i destinatari dei prodotti ritirati si attengono, sulla base delle disposizioni dell'art. 21 del regolamento.

Art. 7.

Rispetto dell'ambiente

1. Sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 7, paragrafo 3, ultimo comma e 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento, l'Organismo pagatore competente predispone la disciplina nazionale del rispetto ambientale, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, cui le OP si attengono curando sia la predisposizione della apposita modulistica, da allegare alla domanda di rimborso dell'indennità comunitaria di ritiro (ICR), sia la trasmissione delle relative informazioni, attraverso posta elettronica, alla Commissione CE ed al Ministero.

2. Nel caso in cui si preveda, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3, del regolamento, l'autorizzazione agli allevatori, allo scopo di distribuire agli animali i prodotti ritirati mediante spargimento sul terreno, l'Organismo pagatore competente fissa, nella disciplina nazionale di cui al comma 1, le condizioni per avvalersi di tale possibilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8.

Controlli

1. L'Organismo pagatore competente, ai fini dell'esecuzione dell'attività di controllo, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento, predispone specifiche disposizioni applicative.

Art. 9.

Sanzioni e disposizioni nazionali

1. L'Organismo pagatore competente, sulla base delle disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, del regolamento, predispone le misure ritenute necessarie per l'applicazione delle previste sanzioni.

2. L'Organismo pagatore competente, sulla base delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento, predispone le misure ritenute necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del titolo IV e dell'art. 15, del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Per l'applicazione delle citate sanzioni e per misure sanzionatorie nazionali specifiche nell'ambito degli aiuti comunitari, si rimanda alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Organismo pagatore competente si attiene alle disposizioni dell'art. 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento per le campagne ivi indicate, per quanto concerne l'applicazione della deroga prevista all'art. 4 e la procedura di calcolo di cui all'art. 5, del regolamento medesimo.

2. Le procedure di cui all'allegato 4, della circolare 18 aprile 1997, n. 6 sono sostituite da quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 4, foglio n. 33.

04A06175

DECRETO 25 maggio 2004.

Disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990)»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2000, n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *i)*, *ee)* della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 17 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 25 luglio 1992 e del 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001, con i quali sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli ed è stato previsto un modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli;

Ritenuto di procedere alla riformulazione in un unico testo delle disposizioni vigenti concernenti la dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli provvedendo, nel contempo, all'abrogazione dei decreti ministeriali del 17 luglio 1992 e del 16 luglio 2001 dianzi citati;

Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza unificata e dalla Conferenza Stato-regioni nella sessione del 20 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario.

2. Per la riduzione a vino il mosto muto è moltiplicato per 0,95. I mosti concentrati sono dichiarati nel loro effettivo volume senza l'applicazione di alcun coefficiente.

3. Per rivenditori al minuto, in conformità al paragrafo 2 del citato art. 6 s'intendono:

i rivenditori che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri;

i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Art. 2.

1. La dichiarazione di giacenza, prevista al precedente art. 1, è presentata sul modello conforme al facsimile allegato al presente decreto ministeriale. Il modello può essere reperito presso i singoli comuni ovvero prelevato in formato elettronico dal sito internet del SIAN (www.sian.it) e da altri siti istituzionali indicati dall'AGEA.

2. La dichiarazione è presentata con riferimento al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre la data del 10 settembre di ciascun anno.

3. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione di giacenza per via telematica o secondo altri sistemi di invio indicati dall'AGEA attenendosi alle modalità che saranno definite daIl'A.G.E.A. Tali modalità di presentazione consentono il rispetto e la verifica dei termini ed assicurino la fruizione dei dati delle dichiarazioni ai seguenti soggetti:

ai Comuni;

agli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi competenti per territorio;

agli Uffici decentrati dell'Assessorato all'agricoltura competenti per territorio.

4. L'AGEA pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le modalità di presentazione della dichiarazione di giacenza.

Art. 3.

L'AGEA comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale per le politiche agroalimentari, i dati riepilogativi delle dichiarazioni presentate entro il 20 novembre di ciascun anno, in conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti ministeriali 17 luglio 1992 e 16 luglio 2001 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 3, foglio n. 237

ALLEGATO 1

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI

AVVERTENZE GENERALI

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un comune. Pertanto va compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.

Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1º agosto successivo.

1) *Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

2) *Soggetti esonerati dall'obbligo.*

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:

i consumatori privati;

i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;

i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) *Termine di presentazione della dichiarazione.*

Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza.

La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o secondo altri sistemi di invio rispettando le modalità di presentazione che saranno stabilite dall'AGEA e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione A) - Informazioni relative al dichiarante.

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

In caso di ditta individuale dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: la partita IVA e il codice fiscale, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, c.a.p., e provincia).

In caso di persona giuridica indicare la partita IVA e il codice fiscale, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, c.a.p., e provincia).

In questa sezione dovranno, altresì, essere indicate le generalità del rappresentante (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta.

Sezione B) - Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti.

In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto; si rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono detenuti i prodotti.

Sezione C) - Informazioni relative ai prodotti detenuti.

I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione *B)* alla voce:

«produzione»: se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati;

«commercio»: se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce «produzione» o «commercio» applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce «commercio».

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 50; per eccesso, cioè all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,50 pari a litri 450, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE

Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi.

Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga.

Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 4 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espressi in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 5 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G.

Al rigo 6 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 1 a 5.

COMMERCIO

Al rigo 7 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 11 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..

Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi.

Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 7 a 12.

Ai righi 14, 15, 16, e 17 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Sezioni *D)*; *E)*; *F)*; e *G)* - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G. ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.

In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G., vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G., vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G., vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G. devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione «...........») prevista dal disciplinare.

La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica riportate in allegato. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni. è modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella utilizzata per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate.

Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna «codice» dovrà essere indicata la dicitura «N.C.» (non codificato), mentre nella colonna «Denominazione» va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.

Deve essere indicato il codice «9999» per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.

Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.

Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione *B*, sotto la riga 5 e 10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una «M» successivamente al codice nella apposita colonna «Mosto».

Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione *E* utilizzando i codici 0013.

Sezione D) - Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Sezione E) - Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D..O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G., dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione *D.*

Sezione F) - Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione *D.*

Sezione G) - Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione *D.*

Le quantità riportate nelle righe «Totale» delle sezioni *D*, *E*, *F*, *G*, devono coincidere con le quantità indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione *B* sommate alle eventuali quantità di mosto indicate.

ALLEGATO 2

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA TORINO, 45 - 00184 ROMA

DICHIARAZIONE DI GIACENZA VINO E/O MOSTI
AL 31 LUGLIO ______

FAC - SIMILE

Dichiarazione presentata per il tramite del C.A.A.

Cod. CAA ______ Sigla Prov. ______ Prog. Ufficio ______

Codice operatore ______

Dichiarazione in sostituzione della dichiarazione N. ______

Sezione A - Informazioni relative al dichiarante

DICHIARANTE Barrare se ditta individuale ☐

CODICE FISCALE / CUAA (obbligatorio) ______ PARTITA IVA ______

COGNOME O RAGIONE SOCIALE ______

NOME ______ SESSO ______ DATA DI NASCITA ______ giorno ______ mese ______ anno ______

COMUNE DI NASCITA ______ PROV. ______

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ______ NUMERO TELEFONO ______

CODICE ISTAT ______ COMUNE ______ PROV. ______ CAP ______

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ______ @ ______

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se dichiarante è persona giuridica)

CODICE FISCALE ______

COGNOME ______ NOME ______

SESSO ______ DATA DI NASCITA ______ giorno ______ mese ______ anno ______ COMUNE DI NASCITA ______ PROV. ______

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ______ NUMERO TELEFONO ______

CODICE ISTAT ______ COMUNE ______ PROV. ______ CAP ______

Sezione B - Informazioni relative alla località in cui sono detenuti i prodotti

Via e numero civico	Comune	Pr	CAP

Le sezioni compilate sono [A] [B] N. allegati ______ [C] [D] N. allegati ______

[E] N. allegati ______ [F] N. allegati ______ [G] N. allegati ______

Firma del dichiarante ______ Data ______ / ______ / ______ (giorno / mese / anno)

Codice Istat ______ Comune di riferimento ______ Prov. ______

Sezione C - Informazioni relative ai prodotti detenuti (Quantità espresse in ettolitri)

	CATEGORIE DEI PRODOTTI		ROSSI E ROSATI Ettolitri	BIANCHI Ettolitri	TOTALE Ettolitri
PRODUZIONE	Vini da tavola (esclusi I.G.T.)	1			
	Vini da tavola a I.G.T.	2			
	Vini spumanti, frizzanti, liquorosi , da uve stramature (compresi I.G.T.)	3			
	Mosti di uve (compresi I.G.T.)	4			
	V.Q.P.R.D. - VS.Q.P.R.D. - VF.Q.P.R.D. - VL.Q.P.R.D. - Mosti di uve (D.O.C. e D.O.C.G.)	5			
	Totale alla produzione (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6			

COMMERCIO	Vini da tavola (esclusi I.G.T.)	7			
	Vini da tavola a I.G.T.	8			
	Vini spumanti, frizzanti, liquorosi , da uve stramature (compresi I.G.T.)	9			
	Mosti di uve (compresi I.G.T.)	10			
	V.Q.P.R.D. - VS.Q.P.R.D. - VF.Q.P.R.D. - VL.Q.P.R.D. - Mosti di uve (D.O.C. e D.O.C.G.)	11			
	Vini altri (Vini importati da paesi terzi)	12			
	Totale al commercio (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	13			

PRODUZIONE	Mosti concentrati (in ettolitri di mosto)	14		
	Mosti concentrati rettificati (in ettolitri di mosto)	15		

COMMERCIO	Mosti concentrati (in ettolitri di mosto)	16		
	Mosti concentrati rettificati (in ettolitri di mosto)	17		

Codice fiscale / CUAA del dichiarante (obbligatorio)

Firma del dichiarante ______________________ Data ____ / ____ / ____
giorno mese anno

Codice Istat | Comune di riferimento | Prov.

Sezione D - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G.

CODICE D.O.C./ D.O.C.G.	MOSTO	DENOMINAZIONE	ROSSI/ROSATI Ettolitri	BIANCHI Ettolitri
		TOTALE		

Sezione E - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G. spumanti

CODICE D.O.C./ D.O.C.G.	MOSTO	DENOMINAZIONE	ROSSI/ROSATI Ettolitri	BIANCHI Ettolitri
		TOTALE		

Codice fiscale / CUAA del dichiarante (obbligatorio)

Firma del dichiarante ____________________ Data ____ / ____ / ____ (giorno, mese, anno)

Codice Istat | Comune di riferimento | Prov.

Sezione F - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G. frizzanti

CODICE D.O.C./ D.O.C.G.	MOSTO	DENOMINAZIONE	ROSSI/ROSATI Ettolitri	BIANCHI Ettolitri
		TOTALE		

Sezione G - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G. liquorosi

CODICE D.O.C./ D.O.C.G.	MOSTO	DENOMINAZIONE	ROSSI/ROSATI Ettolitri	BIANCHI Ettolitri
		TOTALE		

Codice fiscale / CUAA del dichiarante (obbligatorio)

Firma del dichiarante ______________________ Data ____ / ____ / ____
giorno mese anno

Codice Istat | Comune di riferimento | Prov.

ALLEGATO *D*

Sezione D - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G.

CODICE D.O.C./ D.O.C.G.	MOSTO	DENOMINAZIONE	ROSSI/ROSATI Ettolitri	BIANCHI Ettolitri
		TOTALE		

Codice fiscale / CUAA del dichiarante (obbligatorio)

Firma del dichiarante ______________________ Data ___ / ___ / ___ (giorno / mese / anno)

Codice Istat ______ Comune di riferimento ______________________ Prov. ____

ALLEGATO *E*

Sezione E - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G. spumanti

CODICE D.O.C./ D.O.C.G.	MOSTO	DENOMINAZIONE	ROSSI/ROSATI Ettolitri	BIANCHI Ettolitri
		TOTALE		

Codice fiscale / CUAA del dichiarante (obbligatorio)

Firma del dichiarante ______________________ Data ____ / ____ / ____ giorno mese anno

Codice Istat Comune di riferimento Prov.

ALLEGATO 3

CODIFICA DENOMINAZIONI D'ORIGINE

CODICE	DENOMINAZIONI
0001	VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
0002	EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE
0003	ISCHIA
0004	FRASCATI
0005	BRUNELLO DI MONTALCINO
0006	BIANCO DI PITIGLIANO
0007	BARBARESCO
0008	BAROLO
0009	APRILIA
0012	VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
0013	ASTI O ASTI SPUMANTE E MOSCATO D'ASTI
0016	CAREMA
0017	GATTINARA
0018	ELBA
0019	SANGIOVESE DI ROMAGNA
0021	ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
0024	ALBANA DI ROMAGNA
0026	LUGANA
0027	ROSSO CONERO
0029	VERDICCHIO DI MATELICA
0030	CHIANTI E CHIANTI CLASSICO
0031	TORGIANO
0032	SAN SEVERO
0033	BOTTICINO
0034	CELLATICA
0035	COLLIO GORIZIANO O COLLIO
0036	MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
0037	COLLINE LUCCHESI
0038	BARDOLINO
0039	VALTELLINA
0040	ETNA
0041	ROSSO PICENO
0042	VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
0043	MALVASIA DI CASORZO D'ASTI
0044	VALPOLICELLA
0046	SOAVE
0048	CIRO'
0049	CONEGLIANO VALDOBBIADENE
0050	BIANCHELLO DEL METAURO
0051	MARSALA
0052	MARTINA O MARTINA FRANCA
0053	LOCOROTONDO
0054	BREGANZE
0055	SIZZANO
0056	BOCA
0057	FARA
0058	COLLI EUGANEI
0060	MONTECARLO
0062	RUBINO DI CANTAVENNA
0063	BARBERA DEL MONFERRATO
0064	BARBERA D'ASTI
0065	LAGO DI CALDARO O CALDARO
0066	TAURASI
0067	GRECO DI TUFO
0068	SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
0069	GAMBELLARA
0070	LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO
0071	LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE
0072	LAMBRUSCO DI SORBARA
0073	BARBERA D'ALBA
0074	NEBBIOLO D'ALBA
0075	FRIULI GRAVE
0076	COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
0077	OLTREPO' PAVESE
0078	MARINO

0079	COLLI ALBANI
0080	AGLIANICO DEL VULTURE
0081	TEROLDEGO ROTALIANO
0082	BIANCO DI CUSTOZA
0083	AGLIANICO DEL TABURNO E TABURNO
0084	COLLI LANUVINI
0085	MATINO
0087	CASTEL DEL MONTE
0088	ORVIETO
0090	TRENTINO
0091	VERNACCIA DI SERRAPETRONA
0093	MOSCATO DI PANTELLERIA, PASSITO DI PANTELLERIA E PANTELLERIA
0094	VINI DEL PIAVE O PIAVE
0095	CORI
0099	PARRINA
0100	VERNACCIA DI ORISTANO
0101	OSTUNI
0102	COLLI DEL TRASIMENO O TRASIMENO
0103	ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA
0104	VELLETRI
0105	MOSCATO DI SORSO-SENNORI
0106	COLLI PESARESI
0108	MONICA DI CAGLIARI
0109	ALEATICO DI GRADOLI
0110	NASCO DI CAGLIARI
0111	MOSCATO DI CAGLIARI
0112	TREBBIANO D'ABRUZZO
0113	MALVASIA DI CAGLIARI
0114	CANNONAU DI SARDEGNA
0115	GIRO' DI CAGLIARI
0116	ALCAMO
0117	MALVASIA DI BOSA
0118	DOLCETTO D'ACQUI
0119	MONICA DI SARDEGNA
0120	VALDICHIANA
0121	FREISA D'ASTI
0122	DOLCETTO D'OVADA
0123	MONTECOMPATRI-COLONNA O MONTECOMPATRI O COLONNA
0124	ALEATICO DI PUGLIA
0125	ZAGAROLO
0126	CESANESE DEL PIGLIO
0127	CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRA'
0128	GRIGNOLINO D'ASTI
0129	CERASUOLO DI VITTORIA
0130	CESANESE DI OLEVANO
0131	CESANESE DI AFFILE O AFFILE
0132	MOSCATO DI SIRACUSA
0133	TREBBIANO DI ROMAGNA
0134	MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
0135	FREISA DI CHIERI
0136	SOLOPACA
0137	MALVASIA DELLE LIPARI
0138	COLLI BERICI
0139	COLLI TORTONESI
0140	MOSCATO DI NOTO NATURALE O MOSCATO DI NOTO
0141	CASTELLER
0142	GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
0143	DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
0144	DOLCETTO D'ASTI
0145	DOLCETTO D'ALBA
0146	DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI
0147	ROSSO DI CERIGNOLA
0148	GAVI O CORTESE DI GAVI
0150	DOLCETTO DI DOGLIANI
0152	PRIMITIVO DI MANDURIA
0153	MOSCATO DI TRANI
0154	CERVETERI
0155	FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI

0156	NURAGUS DI CAGLIARI
0160	COLLI MACERATESI
0161	ALTO ADIGE O SUDTIROL
0162	VALDADIGE
0163	CARMIGNANO
0164	DONNICI
0165	FALERIO DEI COLLI ASCOLANI O FALERIO
0166	FRIULI AQUILEIA
0167	SAVUTO
0168	POLLINO
0170	FRIULI LATISANA
0171	BIANCO CAPENA
0172	COLLI BOLOGNESI
0173	CAMPIDANO DI TERRALBA
0174	CACC'E MMITTE DI LUCERA
0175	BIANCO DELLA VAL DI NIEVOLE
0176	SALICE SALENTINO
0178	SQUINZANO
0179	VALCALEPIO
0180	COPERTINO
0182	MONTESCUDAIO
0183	LESSONA
0184	FARO
0185	ROSSO BARLETTA
0186	CARIGNANO DEL SULCIS
0187	RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO O GARDA BRESCIANO
0188	MONTELLO E COLLI ASOLANI
0189	CAPRI
0190	MORELLINO DI SCANSANO
0191	FIANO DI AVELLINO
0192	LAMEZIA
0193	S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO
0194	ROSSO CANOSA
0196	BRAMATERRA
0197	CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO
0198	MELISSA
0199	LEVERANO
0200	MONTEFALCO SAGRANTINO
0201	BRINDISI
0202	MOSCATO DI SARDEGNA
0203	COLLI ALTOTIBERINI
0204	BIANCO PISANO DI SAN TORPE'
0205	CAPRIANO DEL COLLE
0206	GRECO DI BIANCO
0207	CANDIA DEI COLLI APUANI
0208	MANDROLISAI
0209	COLLI PERUGINI
0210	COLLI DI PARMA
0211	VESUVIO
0212	POMINO
0213	ALEZIO
0214	BIFERNO
0215	GRAVINA
0216	PENTRO DI ISERNIA
0217	BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA
0218	GABIANO
0219	ROSSO DI MONTALCINO
0220	ORTA NOVA
0221	SAN COLOMBANO AL LAMBRO O SAN COLOMBANO
0222	COLLI PIACENTINI
0223	MOSCADELLO DI MONTALCINO
0224	LACRIMA DI MORRO O LACRIMA DI MORRO D'ALBA
0225	ROERO
0226	VAL D'ARBIA
0227	VALLE D'AOSTA O VALLEE D'AOSTE
0228	LISON PRAMAGGIORE
0229	CARSO
0231	NARDO'

0232	LAMBRUSCO MANTOVANO
0233	GIOIA DEL COLLE
0234	ARBOREA
0236	LESSINI DURELLO
0237	RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO
0238	VERMENTINO DI SARDEGNA
0239	RIVIERA LIGURE DI PONENTE
0240	CAGNINA DI ROMAGNA
0241	PAGADEBIT DI ROMAGNA
0242	ROSSO DI MONTEPULCIANO
0243	BOSCO ELICEO
0244	LIZZANO
0245	COLLI MARTANI
0246	FALERNO DEL MASSICO
0247	COLLI DI LUNI
0248	BIANCO DELL'EMPOLESE
0249	CILENTO
0251	COLLI AMERINI
0252	VAL DI CORNIA
0253	COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE
0254	CASTEL SAN LORENZO
0255	VIGNANELLO
0256	GENAZZANO
0257	LOAZZOLO
0258	MONTEFALCO
0259	CONTESSA ENTELLINA
0260	GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO
0261	AVERSA
0262	TRENTO
0263	SANT'AGATA DE' GOTI O SANT'AGATA DEI GOTI
0264	TORGIANO ROSSO RISERVA
0265	COLLI DI CONEGLIANO
0266	CAMPI FLEGREI
0267	ELORO
0268	PENISOLA SORRENTINA
0269	MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA
0270	SAN VITO DI LUZZI
0271	SCAVIGNA
0272	COLLINE NOVARESI
0273	PIEMONTE
0274	BARCO REALE DI CARMIGNANO O ROSATO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO OCCHIO DI PERNICE
0275	MONFERRATO
0276	LANGHE
0277	ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO
0278	ESINO
0279	COSTA D'AMALFI
0280	ROMAGNA ALBANA SPUMANTE
0281	COLLINE DI LEVANTO
0282	MENFI
0283	BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI
0284	ALGHERO
0285	SARDEGNA SEMIDANO
0286	FRIULI ANNIA
0287	SAMBUCA DI SICILIA
0288	FRANCIACORTA
0289	VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO
0290	TERRE DI FRANCIACORTA
0291	VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO
0292	VERBICARO
0293	SANTA MARGHERITA DI BELICE
0294	SANT'ANTIMO
0295	BIVONGI
0296	CIRCEO
0297	SAN GIMIGNANO
0298	TARQUINIA
0299	CONTROGUERRA
0300	CONTEA DI SCLAFANI

0301	COLLI ETRUSCHI VITERBESI
0302	PINERONESE
0303	CANAVESE
0304	COLLINE SALLUZZESI
0305	COSTE DELLA SESIA
0306	GARDA
0307	COLLI DELLA SABINA
0308	VIN SANTO MONTEPULCIANO
0309	CASTELLI ROMANI
0310	REGGIANO
0311	COLLI DI RIMINI
0312	COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA
0313	VERMENTINO DI GALLURA
0314	BRACHETTO D'ACQUI
0315	ALBUGNANO
0316	ASSISI
0317	COLLI D'IMOLA
0318	COLLI DI FAENZA
0319	GALATINA
0320	GALLUCCIO
0321	GARDA COLLI MANTOVANI
0322	GHEMME
0323	GOLFO DEL TIGULLIO
0324	RENO
0325	SANNIO
0326	CAPALBIO
0327	CORTONA
0328	MOTECUCCO
0329	SOVANA
0330	VIN SANTO DEL CHIANTI
0331	RIESI
0332	MONREALE
0333	ALTA LANGA
0334	ARCOLE
0335	ATINA
0336	BARDOLINO SUPERIORE
0337	CISTERNA D'ASTI
0338	COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
0339	COLLI ROMAGNA CENTRALE
0340	COLLINA TORINESE
0341	DELIA NIVOLELLI
0342	LAGO DI CORBARA
0343	MERLARA
0344	MOLISE O DEL MOLISE
0345	MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE
0346	NETTUNO
0347	OFFIDA
0348	ORCIA
0349	PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO
0350	RAMANDOLO
0351	RECIOTO DI SOAVE
0352	ROSSO ORVIETANO O ORVIETANO ROSSO
0353	SCANZO O MOSCATO DI SCANZO
0354	SCIACCA
0355	SFORZATO DI VALTELLINA O SFURST DI VALTELLINA
0356	SOAVE SUPERIORE
0357	TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI
0358	VAL POLCEVERA
0359	VALSUSA
0360	VALTELLINA SUPERIORE
0361	VICENZA
9999	VQPRD, VFQPRD, VSQPRD, VLQPRD PRODOTTI IN ALTRI PAESI COMUNITARI

04A06189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 giugno 2004.

Approvazione del modello «F24 predeterminato» per l'esecuzione dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È approvato il modello di cui all'allegato 1 per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili presso banche, agenzie postali e concessionari della riscossione.

2. Il predetto modello, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti dell'I.C.I. dovuta ai comuni convenzionati con l'Agenzia delle entrate, qualora il contribuente effettui il pagamento non avvalendosi della facoltà di compensazione prevista ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il modello «F24 predeterminato» per l'esecuzione dei versamenti I.C.I. relativi alla scadenza di giugno 2004 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet www.agenziaentrate.it; lo stesso modello, dalle successive scadenze, sarà progressivamente reso disponibile anche in formato cartaceo, a cura dell'Agenzia delle entrate.

4. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di utilizzare l'ordinario modello di pagamento unificato F24, compilando l'apposita sezione «ICI ed altri tributi locali».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

In relazione alla scelta effettuata da un numero crescente di comuni di utilizzare il sistema di pagamento di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il versamento dell'imposta comunale degli immobili, è stato predisposto un nuovo modello di pagamento semplificato, denominato «F24 predeterminato», che si affianca al modello F24 ordinario, da utilizzarsi per il solo versamento dell'ICI da parte dei contribuenti che non si avvalgono della facoltà di compensazione.

Tale modello risponde alla duplice esigenza di agevolare gli adempimenti dei contribuenti che devono effettuare il solo versamento ICI, utilizzando un modulo semplificato e dedicato esclusivamente a tal fine, e di ottimizzare l'attività di riscossione da parte degli intermediari, anche ai fini del contenimento dei relativi costi.

Proprio a tal fine, la struttura del modello, e la sua stessa denominazione di F24 «predeterminato», si inquadrano nell'attività di sviluppo di forme di acquisizione dei versamenti sempre più automatizzate.

La logica di composizione di tale modello, infatti, che in una prima fase prevede l'intervento da parte del contribuente nella compilazione manuale dei campi per il versamento ICI, potrà essere progressivamente estesa, d'intesa con gli intermediari e sviluppati i necessari standard tecnici di colloquio, per il versamento di altre tipologie di entrate mediante precompilazione da parte dell'ente impositore ed incasso da parte dell'intermediario con l'ausilio di sistemi di acquisizione automatici (lettura di code-line o codice a barre).

Riferimenti normativi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento delle Agenzie fiscali: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni in materia di versamenti unitari: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III).

Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili: decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO 1

Modello di pagamento «F24 predeterminato»

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24 predeterminato**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

Codice fiscale

Dati anagrafici cognome, denominazione o ragione sociale nome

Dati riservati all'ufficio

MOTIVO DEL PAGAMENTO

codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	anno di riferimento	detrazione ICI abitazione principale	importi a debito versati
								,	,

Istruzioni per il versamento ICI
Nel "codice comune" indicare il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili. Barrare le caselle: "Ravv." per pagamento da ravvedimento; "Immob. variati" per variazioni di uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione; "Acc." o "Saldo" se il pagamento si riferisce all'acconto o al saldo, entrambi per pagamento in unica soluzione. Nello spazio "numero immobili" indicare massimo 3 cifre. Nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento (in caso di ravvedimento, l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata). Nel caso di abitazione principale indicare nello spazio "importi a debito versati" l'imposta al netto della detrazione da esporre nell'apposita casella.

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno n° ______ bancario/postale
tratto/emesso su ABI ______ CAB ______ circolare/vaglia postale

CODICE BARRE

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

✂ --

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24 predeterminato**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

Codice fiscale

Dati anagrafici cognome, denominazione o ragione sociale nome

Dati riservati all'ufficio

MOTIVO DEL PAGAMENTO

codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	anno di riferimento	detrazione ICI abitazione principale	importi a debito versati
								,	,

Istruzioni per il versamento ICI
Nel "codice comune" indicare il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili. Barrare le caselle: "Ravv." per pagamento da ravvedimento; "Immob. variati" per variazioni di uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione; "Acc." o "Saldo" se il pagamento si riferisce all'acconto o al saldo, entrambi per pagamento in unica soluzione. Nello spazio "numero immobili" indicare massimo 3 cifre. Nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento (in caso di ravvedimento, l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata). Nel caso di abitazione principale indicare nello spazio "importi a debito versati" l'imposta al netto della detrazione da esporre nell'apposita casella.

FIRMA

Autorizzo addebito su c/c bancario n° ______ ABI ______ CAB ______
Firma ______

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno n° ______ bancario/postale
tratto/emesso su ABI ______ CAB ______ circolare/vaglia postale

CODICE BARRE

COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE RISERVATA ALL'UFFICIO

04A06293

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 giugno 2004, n. **16.**

PAC Seminativi - Raccolto 2004. Modifiche alla circolare AGEA n. 12 del 12 maggio 2004.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle Politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della Regione Siciliana

Agli Assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia

All'Ente Nazionale Risi

Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.l. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

Alle Unioni Nazionali delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Vista la circolare AGEA n. 12 del 12 maggio 2004 - PAC Seminativi - Raccolto 2004, recante modifiche alla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004, in particolare il capitolo 6, paragrafo 6.1;

Considerata la nota MiPAF D/294 del 28 maggio 2004 contenente il testo provvisorio del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione sul quale si è espresso il Comitato di Gestione cereali nella riunione del 27 maggio 2004 e il comunicato stampa del MiPAF - Dipartimento delle politiche di mercato Direzione generale per le politiche agroalimentari, del 28 maggio 2004 contenente le seguenti indicazioni «la data di semina per le grandi colture, fissata al 31 maggio di ciascun anno, è stata, per le colture: soia, girasole, mais, sorgo e lino, prorogata per la campagna di commercializzazione 2004-2005 al 15 giugno 2004 nell'intero territorio nazionale. È stato, inoltre, deciso che in talune aree delle province di Como, Varese, e Milano, delimitate con D.D.G. n. 15969 del 30 settembre 2003 della Regione Lombardia, colpite da diabrotica virgifera virgifera, le semine di mais possono essere effettuate fino al 30 giugno 2004»;

Considerata la nota MiPAF n. D/273 del 17 maggio 2004 contenente il testo provvisorio del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione sul quale si è espresso il Comitato di Gestione cereali nella riunione del 13 maggio 2004, che deroga l'art. 19, paragrafo 2 e 3 del reg. CE 2316/1999 circa l'utilizzo dei terreni ritirati dalla produzione in taluni Stati membri.

La circolare n. 12 del 12 maggio 2004 è modificata come segue:

Il capitolo 6, paragrafo 6.1 è modificato con il testo seguente:

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1. Termini di presentazione.

Possono essere presentate all'AG.E.A. le domande di pagamento per superfici relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, regioni in cui operano Organismi pagatori regionali (O.P.R.). I produttori le cui aziende hanno sede legale nelle suindicate regioni sono tenuti a presentare le domande secondo le modalità e le procedure stabilite dai competenti Organismi pagatori. Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 in un O.P.R. diverso rispetto a quello dalla sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso O.P.R. dove è stata presentata nel 2003.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, entro le ore 17 nei termini e nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA

Domanda PAC seminativi 2004

Via Torino, 45

00184 Roma

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME

COGNOME/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP - COMUNE (PROV.)

Domanda PAC seminativi 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

In particolare, per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).

I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Secondo quanto stabilito dal Decreto MiPAF del 23 aprile 2004 «Modifiche dei decreti del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori» e dal regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione, che proroga la data limite di semina di taluni seminativi in alcune aree della Comunità per la campagna di commercializzazione 2004-2005, le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2004 sono:

a) domande iniziali: 15 maggio 2004;

b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2004;

c) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001, riferite alle colture del mais, della canapa, della soia, del girasole del sorgo e del lino nell'intero territorio nazionale: 15 giugno 2004.

Le domande iniziali di cui al punto *a)* possono essere presentate entro lunedì 17 maggio 2004, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel decreto MiPAF del 23 aprile 2004, cade in giorno prefestivo.

Per le domande iniziali di cui al punto *a)*, è consentita una tolleranza di venticinque giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2004. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2004 sono irricevibili.

Le domande di modifica di cui al punto *b)* pervenute oltre il termine del 31 maggio 2004 sono irricevibili. La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2004.

Per l'intero territorio nazionale e relativamente alla soia, girasole, mais, sorgo e lino la data limite di semina è stata prorogata, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, al 15 giugno 2004.

Le domande di modifica di cui al punto *c)* pervenute oltre il 15 giugno 2004 sono irricevibili.

In talune aree delle province di Como, Varese e Milano, delimitate con D.D.G. n. 15969 del 30 settembre 2003 della Regione Lombardia, colpite da «diabrotica virgifera virgifera» le semine di mais possono essere effettuate fino al 30 giugno.

Per gli utilizzi diversi da quelli di cui al punto *c)*, l'AGEA effettua tutti i controlli previsti nell'ambito delle domande di modifica ai sensi dell'art. 44 (par. 6.3.1 punti da 1 a 5). Ad esempio una domanda di modifica con utilizzo soia e grano duro ai sensi dell'art. 8, presentata dopo il 31 maggio e prima della scadenza prevista (15 giugno), non è ammissibile nel caso in cui venga aumentato anche l'utilizzo a grano duro. Al contrario, nel caso in cui venga diminuita la superficie dichiarata ad utilizzo «grano duro» ed aumentata la superficie dichiarata ad utilizzo «soia» la domanda è ammissibile.

La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a più aziende.

Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere.

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 «La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.»

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili, l'AG.E.A. predisporrà un provvedimento.

Il paragrafo 6.3.1 è modificato con il testo seguente:

6.3. Domande di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001.

6.3.1. Domande di modifica ai sensi dell'art. 44.

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17 nei termini sottoindicati:

a) domande di pagamento per superfici, compresi utilizzi a foraggere e sementi elette: 2 agosto 2004;

b) domande con variazioni esclusivamente sugli utilizzi a foraggi destinati alla trasformazione: 15 settembre 2004.

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004
VIA TORINO, 45
00184 ROMA

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV.)
Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda di modifica presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

I produttori in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA, troveranno la modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo pagatore.

L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:

1. Il produttore può presentare una sola domanda di modifica afferente la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Qualora si presentino due o più domande saranno considerate irricevibili tutte le domande presentate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e resterà valida la domanda iniziale se la superficie richiesta a premio nella domanda iniziale è inferiore alla superficie indicata nelle domande di rettifica; in caso contrario saranno considerate irricevibili sia la domanda iniziale che tutte le domande di modifica.

2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale (escluse l'utilizzo 10 - Altre utilizzazioni), rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

3. È possibile modificare l'utilizzo delle particelle dichiarate nella domanda iniziale.

4. Una domanda di modifica, a seguito di un errore materiale, può comportare la variazione di un solo identificativo catastale, oltre la superficie utilizzata. Nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali si possono cambiare più dati della particella, ivi compresa la superficie utilizzata.

5. Limitatamente agli utilizzi foraggi essiccati (utilizzo 15) e semente elette (utilizzo 57) è possibile presentare una domanda di modifica anche in aumento ai sensi dell'art. 44 senza però modificare le superfici degli utilizzi a premio.

Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, sarà considerata irricevibile.

Il capitolo 18 è modificato con il testo seguente:

18. SEMENTI CERTIFICATE

Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi del reg. (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione utilizzando il modello di domanda di pagamento per superfici, riportando le superfici investite a sementi certificate (codice utilizzo 57) con i relativi riferimenti catastali. Per ciò che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda.

Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 9 giugno, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a «sementi certificate» (codice 57). Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, dopo la presentazione della domanda iniziale, riportante solo particelle interessate da sementi certificate, possono, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a «sementi certificate» (codice 57) senza modificare gli utilizzi a contributo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. 2419/01.

Inoltre, il paragrafo 20.1 è modificato con il testo seguente:

20.1. Requisiti.

È necessario che i produttori che dichiarano la messa a riposo (set-aside) osservino alcuni requisiti, di seguito esposti:

a) rispetto delle pratiche agronomiche annuali e tutela dell'ambiente: le superfici ritirate dalla produzione devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno,

costituire oggetto di pratiche agronomiche. Sulle superfici devono essere effettuate le operazioni colturali necessarie al fine di contenere lo sviluppo della vegetazione (commi 3 e 4, art. 6 decreto ministeriale 4 aprile 2000).

Tali operazioni comprendono:

le lavorazioni del terreno superficiali (erpicatura, fresatura, ecc.);

le sfalciature, trinciature;

il diserbo della vegetazione presente, con prodotti ammessi dalla legislazione nazionale e con modalità atte a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente (comma 1, art. 5, decreto ministeriale 4 aprile 2000);

b) requisiti temporali: le superfici a riposo devono restare tali per un periodo che va dal 15 gennaio dell'anno successivo al 31 agosto dello stesso anno. Nel caso di intenzione di semina (codice coltura 4), per le specie la cui produzione è ottenibile solo nell'anno successivo, è consentito l'anticipo delle pratiche agronomiche necessarie per la semina al 15 luglio;

c) semina con specie da sovescio: è ammessa la semina (codice coltura 1) con specie da sovescio, fatta eccezione per i prodotti contemplati all'allegato I del regolamento CE n. 1251/99. In tal caso il terreno deve essere arato entro il 15 maggio e, per colture a semina primaverile, entro il 30 giugno. È ammessa la produzione di fieno per autoconsumo. In tale casistica è consentita anche la presenza di medicai (ad esempio di fine produzione) a condizione che gli stessi siano comunque oggetto di aratura entro il 15 maggio; non sono pertanto ammissibili medicai riscontrati successivamente a tale data;

d) specie seminate per geodisinfezione: per motivi di ordine fitosanitario (codice coltura 5) è possibile destinare i terreni a riposo per la produzione di piante biocide, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la specifica finalità. Sarà necessario evidenziare la specie delle piante riscontrate e lo stato della coltura al momento del sopralluogo.

Ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno;

e) protezione fauna selvatica (ornitologica): per ragioni di tutela della fauna ornitologica (codice coltura 6) è possibile costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31 luglio. Successivamente a tale data, e comunque non oltre al 31 agosto, il terreno deve costituire oggetto di una delle previste pratiche agronomiche. Anche in tal caso non potranno essere utilizzate le specie elencate nell'allegato I al Reg. CE 1251/99. Resta l'obbligo del produttore di indicare il codice colturale 6;

f) utilizzo zootecnico con specie leguminose foraggere per aziende biologiche: secondo il Regolamento CE n. 1157/2001 i seminativi ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per le colture di leguminose foraggere praticate in aziende che per la totalità delle produzioni rientrano nell'ambito della gestione delle misure concernenti l'applicazione delle disposizioni relative alla coltivazione biologica di cui al Reg. CEE 2092/91.

Limitatamente alle superfici che rientrano nell'ambito delle coltivazioni biologiche è consentito dichiarate a riposo tali superfici, utilizzando i seguenti codici:

56: Vecce;

57: Lupini;

58: Erba medica, trifoglio, loto, lupinella, meliloto, sulla, cicerchia, fieno greco, pisello, serrandella, capraggine.

Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare i codici colturali 56 Vecce, 57 Lupini, 58 Erba medica, trifoglio, ecc.;

g) copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco: visto il decreto ministeriale 7 marzo 2002, è possibile dichiarare come set aside una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere. Il miscuglio dovrà essere composto con almeno due tra le colture di girasole, sorgo e mais.

Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare il codice colturale 59. La superficie potrà rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.

Sono pertanto escluse le superfici investite da impianti arborei specializzati dichiarati a set aside.

In deroga all'art. 19, paragrafo 2 e 3 del reg. CE 2316/1999, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, i terreni dichiarati a set aside possono essere utilizzati per l'alimentazione animale. Tuttavia, tali superfici non possono essere utilizzate a fini di lucro, né per la produzione di foraggi essiccati ai sensi del reg. CE 603/95. Al fine di assicurare il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzazione dei terreni messi a riposo è ammessa la produzione di fieno esclusivamente per autoconsumo aziendale.

Si raccomanda agli Uffici, agli Enti ed agli Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 11 giugno 2004

Il titolare
dell'Ufficio monocratico
GULINELLI

04A06172

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2058
Yen giapponese	132,63
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,65940
Corona svedese	9,1458
Franco svizzero	1,5239
Corona islandese	87,28
Corona norvegese	8,2970
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58220
Corona ceca	31,840
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,97
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6538
Lira maltese	0,4246
Zloty polacco	4,5742
Leu romeno	40793
Tallero sloveno	239,2300
Corona slovacca	39,925
Lira turca	1804900
Dollaro australiano	1,7429
Dollaro canadese	1,6561
Dollaro di Hong Kong	9,4029
Dollaro neozelandese	1,9084
Dollaro di Singapore	2,0697
Won sudcoreano	1394,27
Rand sudafricano	7,8700

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A06357

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Giasion»

Estratto decreto n. 206 del 15 aprile 2004

È autorizzato il passaggio a medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale di automedicazione, del prodotto GIASION della società Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9 - Vicenza, con codice fiscale n. 03804220154, nelle confezioni:

A.I.C. n. 029518040 - «100 mg/5 ml sciroppo» flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 029518053 - «200 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 029518065 - «200 mg compresse masticabili» blister 30 compresse.

L'autorizzazione del medicinale «Giasion» viene, altresì, sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche del medicinale Fluimucil mucolitico, avente il medesimo principio attivo (acetilcisteina) e la relativa attribuzione di nuovi codice di A.I.C.:

A.I.C. n. 034936082 - «100 mg/5 ml sciroppo» flacone 150 ml (base 32 11B58L);

A.I.C. n. 034936094 - «200 mg compresse orosolubili» 30 compresse (base 32 11B58Y);

A.I.C. n. 034936106 - «200 mg granulato per soluzione orale senza zucchero» 30 buste (base 32 11B59B)

resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Giasion» (A.I.C. n. 029518040-053-065), già prodotti, possono essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ansiolin»

Estratto decreto n. 250 del 7 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5, Milano, con codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: ANSIOLIN.

Confezione:

A.I.C. n. 019994033 - «0,5% gocce oral, soluzione» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 019994060 - «5 mg compresse» 40 compresse,

è ora trasferita alla società: Almirall S.p.a., con sede in via Vespucci, 2, Milano, con codice fiscale n. 06037901003.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velamox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 587 del 7 giugno 2004

Titolare A.I.C.: Sintofarm Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti, 5, c.a.p. 42016, Italia, codice fiscale n. 01741570350.

Medicinale: VELAMOX.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023097076 - 2 flac. 500 mg + 2 fiale 3 ml iv im varia a: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere + 2 fiale solvente da 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023097090 - 2 flac. 1 g + 2 fiale 5 ml im iv varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere + 2 fiale solvente da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023097102 - «1 g compresse» 12 compresse varia a: «1 g compresse dispersibili» 12 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «2 flac. 500 mg + 2 fiale 3 ml iv im» (A.I.C. n. 023097076), «2 flac. 1 g + 2 fiale 5 ml im iv» (A.I.C. n. 023097090), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A06141

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 588 del 7 giugno 2004

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese, 224 c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale n. 09964320155.

Medicinale: GENTAMEN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024727036 - «10 mg/ml soluzione iniettaile per uso intramuscolare» 5 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 024727048 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala varia a: «80 mg/2 ml soluzione iniettabile 1 fiala».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"10 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 5 fiale» (A.I.C. n. 024727036), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A06142

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fraxiparina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 592 del 7 giugno 2004

Medicinale: FRAXIPARINA.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, c.a.p. 20154, Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026736064 - «2.850 U.I.ANTIXA soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml, varia a: «2.850 UI ANTIAXA/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml;

A.I.C. n. 026736076 - «3.800 U.I.ANTIXA soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml, varia a: «3.800 UI ANTIAXA/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml;

A.I.C. n. 026736088 - «5.700 U.I.ANTIXA soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml varia a: «5.700 UI ANTIAXA/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 026736090 - «7.600 U.I.ANTIXA soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml, varia a: «7.600 UI ANTIAXA/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C. n. 026736102 - «9.500 U.I.ANTIXA soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml, varia a: «9.500 UI ANTIAXA/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml;

A.I.C. n. 026736114 - «19.000 U.I.ANTIXA/2 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 2 ml, varia a «9500 UI/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 19000 UI/2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736126 - «47.500 U.I.ANTIXA/5 ml soluzione iniettabile»10 flaconi multidose 5 ml, varia a: «9500 UI/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 47500 UI/5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736138 - «142.500 U.I.ANTIXA/15 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 15 ml, varia a: «9500 UI/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 142.500 UI/15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736239 - «5.700 U.I. soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml, varia a: «5700 UI ANTIAXA/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736241 - «5.700 U.I. soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml, varia a: «5700 UI ANTIAXA/0,6 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736254 - «7.600 U.I. soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml, varia a: «7600 UI ANTIAXA/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736266 - «7.600 U.I. soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml, varia a: «7600 UI ANTIAXA/0,8 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736278 - «9.500 U.I. soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml, varia a «9500 UI ANTIAXA/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026736280 - «9.500 U.I. soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml varia a «9500 UI ANTIAXA/1 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"19.000 U.I.ANTIXA/2 ml soluzione iniettabile" 10 flaconi multidose 2 ml» (A.I.C. n. 026736114), «"47.500 U.I.ANTIXA/5 ml soluzione iniettabile" 10 flaconi multidose 5 ml» (A.I.C. n. 026736126), «"142.500 U.I.ANTIXA/15 ml soluzione iniettabile" 10 flaconi multidose 15 ml» (A.I.C. n. 026736138), «"5.700 U.I. soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite 0,6 ml» (A.I.C. n. 026736239), «5.700 U.I. "soluzione iniettabile" 6 siringhe preriem-

pite 0,6 ml» (A.I.C. n. 026736241), «"7.600 U.I. soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite 0,8 ml» (A.I.C. n. 026736254), "«7.600 U.I. soluzione iniettabile" 6 siringhe preriempite 0,8 ml» (A.I.C. n. 026736266), «"9.500 U.I. soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite 1 ml» (A.I.C. n. 026736278), «"9.500 U.I. soluzione iniettabile" 6 siringhe preriempite 1 ml» (A.I.C. n. 026736280), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A06143

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamutin 10% Premix»

Estratto decreto n. 61 del 27 maggio 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi TIAMUTIN 10% PREMIX.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano) (CN), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2 e presso le Officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102695018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102695020.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato (pari a tiamulina 80g) 100 g;

eccipienti: amido di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: micoplasmosi, enterite necrotica superficiale, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: 10 gioni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06135

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 12,5% liquido Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 62 del 27 maggio 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 12,5% LIQUIDO CEVA VETEM S.p.a. (ex integratore medicato TIAMUTIN SOLUZIONE 12,5%).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano) (CN), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2 e presso le officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 L - A.I.C. n. 102694015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102694027;

flacone da 5 L - A.I.C. n. 102694039.

Composizione: 1000 ml di prodotto contengono:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato (pari a tiamulina 100) 125 g;

eccipienti:

metile paraidrossibenzoato 0,9 g;

propile paraidrossibenzoato 0,1 g;

acido citrico monoidrato 12,6 g;

sodio (idrogeno) fosfato basico biidrato 10,3 g;

glicole propilenico 50 g;

acqua depurata q.b. a 1000 ml.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: micoplasmosi, enterite necrotica superficiale, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): micoplasmosi, malattia cronica respiratoria, artrite infettiva.

Tempo di attesa:

suini: 10 gioni;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 5 giorni carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06133

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamutin 2% Premix»

Estratto decreto n. 63 del 27 maggio 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi TIAMUTIN 2% PREMIX.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano) (CN), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2 e presso le Officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102696010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102696022.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato (pari a tiamulina 16 g) 20 g;

eccipienti: amido di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: micoplasmosi, enterite necrotica superficiale, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: 10 gioni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06134

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Table Gel»

Estratto provvedimento n. 108 del 31 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario TABLE GEL compresse nelle confezioni blister 96 compresse, blister 8 compresse - A.I.C. n. 102116.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense Km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto: richiesta variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata, per la specialità medicinale in questione, la produzione anche presso il sito produttivo Intervet GesmbH - Siemensstrasse 105, A-1210 Vienna (Austria).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06147

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylox 100 Premix»

Esrtatto decreto n. 66 dell'8 giugno 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLOX 100 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - TREI S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena (Cuneo), via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia) via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102419013.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina fosfato pari a tilosina base 100 g;

eccipienti:

paraffina liquida 100 g;

tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: suini e broilers: 8 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Betsolan»

Estratto provvedimento n. 56 del 5 aprile 2004

Specialità medicinale ad uso veterinario BETSOLAN - A.I.C. n. 101343034.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Confezioni: flacone da 50 ml:

eliminazione di specie (equini, ovini, caprini).

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., via Ripamonti n. 89 - 20141 Milano.

Il medicinale per uso veterinario BETSOLAN - A.I.C. n. 101343034, è ora destinato alle seguenti specie animali: bovini, suini, cani, gatti; restano invariati i tempi di attesa a suo tempo autorizzati.

Il medicinale oggetto del provvedimento deve essere posto in commercio con gli stampati corretti ed approvati da questa amministrazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rompun»

Estratto provvedimento n. 104 del 31 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ROMPUN soluzione iniettabile.

Confezione: flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100390018.

Richiesta modifica materiale primario di confezionamento (tappo perforabile).

Titolare A.I.C.: Bayer Spa con sede legale in Milano, viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: modifica materiale primario di confezionamento (tappo perforabile).

È autorizzata, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la sostituzione del tappo perforabile in gomma butilica per iniezioni di tipo II con due tappi in gomma clorobutilica per iniezioni di tipo I. e precisamente:

1) tappo in gomma clorobutilica grigia perforabile Chlorbutyl Inj. Stopfen Grau (sinonimo di Chlorbutyl FM 140/0 - V9048);

2) tappo in gomma clorobutilica grigia perforabile Chlorbutyl Inj. Stopfen PTFE.

Validità: la validità è di 5 anni in confezione integra. Dopo la prima apertura del flacone, consumare immediatamente.

I lotti già prodotti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione neulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Milbemax»

Estratto provvedimento n. 105 del 31 maggio 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0135/003-004/1B/002.

Specialità medicinale per uso veterinario MILBEMAX compresse per gatti - gatti piccoli e cuccioli.

Confezioni:

10 compresse per gatti piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615098;
20 compresse per gatti piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615100;
50 compresse per gatti piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615112;
100 compresse per gatti piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615124;
10 compresse per gatti - A.I.C. n. 103615136;
20 compresse per gatti - A.I.C. n. 103615148;
50 compresse per gatti - A.I.C. n. 103615151;
100 compresse per gatti - A.I.C. n. 103615163.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione periodo di validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

I lotti già prodotti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06145

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flogend»

Estratto provvedimento n. 106 del 31 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario FLOGEND nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102285018;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102285020.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica durata validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8º C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06146

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Guardian»

Estratto provvedimento n. 109 del 31 maggio 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. IT/V/0103/001/IA/01.

Specialità medicinale per uso veterinario GUARDIAN nelle confezioni 6 compresse da 30 mcg, 6 compresse da 68 mcg, 6 compresse da 136 mcg - A.I.C. n. 102568.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta sostituzione eccipiente.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in questione, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti:

sostituzione dello stearato di magnesio di origine animale con stearato di magnesio di origine vegetale.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06148

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac M. Hyo».

Estratto provvedimento n. 110 del 4 giugno 2004

Prodotto medicinale per uso veterinario INGELVAC M. HYO (mycoplasma hyopneumoniae) emulsione iniettabile per suini.

Confezioni:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103502011;
flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 103502023.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH sita in Ingelheim am Rhien (Germania) rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. sita in Reggello (Firenze), codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

Sono autorizzate le seguenti modifiche dell'SPC e foglio illustrativo:

«Punto 5.2 indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione. Per l'immunizzazione attiva del suino, a partire dall'età di tre settimane, per ridurre le lesioni polmonari conseguenti all'infezione da Mycoplasma hyopneumoniae. La protezione si realizza entro due settimane dopo la vaccinazione e dura per almeno 118 giorni.»;

«Punto 5.3 controindicazioni ed avvertenze in relazione ad altri prodotti utilizzati nell'ospite, stato immunologico dell'ospite e stato fisiologico dell'ospite. Nessuna conosciuta.».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06149

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401141/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.